



Zurich Azienda Agricola

Contratto di Assicurazione a copertura degli esercenti
di Aziende agricole per i rischi: Incendio e Danni ai beni,
Furto, Danni a terzi, Tutela del reddito, Tutela Legale.

Versione Esercente

Glossario e Condizioni di Assicurazione

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Glossario e Condizioni di Assicurazione

Zurich Azienda Agricola

Versione Esercente



Indice

Glossario	4
Glossario giuridico valido per la Garanzia Tutela Legale	10

Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie

	Che obblighi ho?	11
	Quando e come devo pagare?	12
	Quando comincia e quando finisce la copertura?	13
	Come posso disdire il contratto?	13
	Altre informazioni	14

Sezione 2 - Incendio e Danni ai beni

	Dove e quando vale la copertura?	15
	Che cosa è assicurato e come?	15
	Che cosa non è assicurato?	30
	Cosa fare in caso di Sinistro?	30
	Come è gestito il Sinistro?	31

Sezione 3 - Furto

	Dove e quando vale la copertura?	36
	Che cosa è assicurato e come?	36
	Che cosa non è assicurato?	41
	Cosa fare in caso di Sinistro?	42
	Come è gestito il Sinistro?	42

Sezione 4 - **Danni a terzi**

	Dove e quando vale la copertura?	46
	Che cosa è assicurato e come?	46
	Che cosa non è assicurato?	55
	Cosa fare in caso di Sinistro?	57
	Come è gestito il Sinistro?	58

Sezione 5 - **Tutela del reddito:**

Danni indiretti

	Dove e quando vale la copertura?	59
	Che cosa è assicurato e come?	59
	Che cosa non è assicurato?	59
	Cosa fare in caso di Sinistro?	59
	Come è gestito il Sinistro?	60

Salvareddito

	Dove e quando vale la copertura?	62
	Che cosa è assicurato e come?	62
	Chi non è assicurabile?	63
	Che cosa non è assicurato?	63
	Cosa fare in caso di Sinistro?	64
	Come è gestito il Sinistro?	65

Sezione 6 - **Tutela Legale**

	Che cosa è assicurato e come?	66
	Che cosa non è assicurato?	70
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	73
	Cosa fare in caso di Sinistro?	73
	Gestione delle prestazioni	74

Legenda



Che cosa è assicurato e come?

Describe i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni (ad esempio le Franchigie) e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche (ad esempio: limiti e Massimali) sono indicate in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Describe le esclusioni ovvero danni od eventi e/o persone non assicurabili che sono esclusi dalla copertura assicurativa.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell'Indennizzo.



Dove vale la copertura

Describe l'ambito geografico di validità della copertura.



Che obblighi ho?

Describe gli obblighi e gli adempimenti che derivano al Contraente/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Quando e come devo pagare?

Fornisce le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei Premi.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

Describe le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.



Come posso disdire la Polizza

Fornisce le informazioni sulle modalità di disdetta del contratto ed i tempi.



Altre informazioni

Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.

Alcune Parole sono scritte sempre in ***corsivo*** e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel **Glossario**.

Glossario

Allagamento: presenza di acqua accumulata in luogo normalmente asciutto a seguito di accumulo esterno di acqua.

Allevamento in batteria: allevamento dove gli animali sono rinchiusi in costruzioni metalliche costituite da gabbie poste anche su più piani.

Alpeggio: esercizio del pascolo in montagna dal 30 maggio al 15 settembre.

Animali da cortile: animali di piccola taglia che offrono un sostentamento ad uso personale per l'agricoltore, quali galline, conigli, oche, anatre, tacchini, pavoni e avicoli in genere.

Animali domestici: animali da compagnia o uso personale dell'Assicurato e dei suoi familiari quali cani, gatti, cavalli, asini, pesci, criceti, uccelli, conigli, tartarughe.

Annualità assicurativa: si intende il periodo dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva.

Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; gli elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; computer e apparecchiature relative, macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti videocitofonici e di allarme. Non rientrano in questa definizione i telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets che fanno parte del Contenuto.

Arnie: Colonie di api domestiche e relativi ricoveri artificiali.

Asfissia: Impedimento della respirazione causato da insufficiente ossigenazione, non dovuto a cause meccaniche, patologie o affogamento.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: contratto di Assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.

Attrezziature: attrezzi, utensili e relativi ricambi.

Atto di terrorismo: l'atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l'uso della forza o della violenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.

Atto di forza: un'attività fisica e/o muscolare intensa, volontaria e non accidentale rientrante tra le azioni della normale vita lavorativa e/o privata.

Autocombustione: la combustione spontanea senza sviluppo di fiamma, senza apporto di energia da sorgenti esterne, ma conseguente a processi interni di autoriscaldamento.

Azienda Agricola: l'insieme dei Fabbricati, dei terreni, dei fondi e degli alpeggi, anche se separati l'uno dall'altro, come risultanti dal "Fascicolo Aziendale", nei quali l'Assicurato svolge l'attività agricola, agrituristiche e/o zootechnica.

Sono altresì comprese le Strutture collegate identificate in Polizza.

Bestiame: animali da allevamento quali bovini, bufalini, equini, suini, caprini, ovini, avicunicoli, struzzi.

Cani da lavoro: cani impiegati in attività da pastore, bovaro, guardia, caccia.

Cassaforte: armadio blindato fissato alle pareti e/o al pavimento oppure armadio blindato di peso superiore i 100kg oppure cassetta murata e ancorata, dotati di una corazzatura realizzata con materiali specifici, che costituisce un complesso monolitico che integra accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza all'effrazione. I battenti, di spessore adeguato, sono dotati di chiusura di sicurezza.

Claims Made : questo termine inglese indica un tipo di copertura assicurativa della "Responsabilità civile verso terzi", che considera "data di accadimento del Sinistro" non il momento in cui si verifica l'evento assicurato, ma la data in cui all'Assicurato è stata formulata per la prima volta una richiesta di *Risarcimento Danni* da parte di un terzo.

Cliente: persone che alloggiano nell'agriturismo, che fruiscono dei servizi di ristorazione o di vendita diretta dell'agriturismo oppure che sono ospiti a qualsiasi titolo dell'agriturismo.

Colpo d'ariete: la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta e/o delle valvole. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l'apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.

Commercio ambulante: vendita di Merci al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande, effettuata su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità e che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività ed in regola con la normativa vigente.

Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contenuto:

- mobilio e arredamento in genere delle abitazioni, degli uffici, dell'agriturismo e degli impianti sportivi, ricettivi e ricreativi;
- tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e dei suoi familiari, collaboratori e dipendenti;
- *Valori, Preziosi*, raccolte e collezioni;
- *Migliorie* apportate dal locatario anche se rientranti nella definizione di *Fabbricato*;
- *Animali da cortile*;

Escluso tutto quanto previsto alla voce "*Fabbricato*", "*Scorte e prodotti*", "*Foraggio*", "*Macchinari*" "*Attrezzature*", "*Macchine agricole*".

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di *Assicurazione* nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Danni materiali e diretti: danni inerenti alla materialità della Cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Danno stimato: il *Danno* senza tener conto delle condizioni tutte di *Polizza*.

Danno indennizzabile o risarcibile: il *Danno stimato* al netto di Scoperti, Franchigie, Limiti e condizioni tutte di *Polizza* che spetta all'avente diritto.

Diaria: importo giornaliero prestabilito.

Esplosenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *Esplosione*;
 - b) per azione meccanica o termica esplodono;
- e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fabbricato: complesso di edifici costituiti da abitazioni, uffici, cantine, granai, tinaie, depositi, rimesse per veicoli ed attrezzi, tettoie, sili, stalle, fienili, *Serre*, nonché le dipendenze di qualsiasi destinazione e le strutture agrituristiche purché pertinenti all'*Azienda Agricola*.

Sono compresi:

- recinzioni, cancellate, cancelli, le insegne, tutti gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione situati all'interno degli edifici e/o nelle aree recintate esterne di pertinenza dell'*Azienda Agricola* quali, a titolo di esempio: *Serramenti* e infissi, impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi, impianti di prevenzione e *di allarme*, *idrici*, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria e di trasporto e ogni altro impianto o installazione considerati fissi per natura e destinazione;
- *Impianti solari termici*;
- affreschi e statue entrambi senza valore artistico;
- strutture portanti delle tende solari fissate all'edificio.

Sono esclusi:

- l'area ove sorge l'edificio;
- i muri di contenimento a condizione che non siano anche fondazioni degli edifici o comunque indispensabili alla realizzazione degli stessi;
- gli impianti eolici e gli **Impianti fotovoltaici**;
- tutto quanto previsto alla voce "**Contenuto**", "**Scorte e Prodotti**", "**Foraggio**", "**Macchinari**" "**Attrezzature**", "**Macchine agricole**".

Fascicolo Aziendale: è un modello cartaceo ed elettronico in cui sono contenuti tutti i dati ed i documenti dichiarati dall'Azienda, controllati ed accertati in modo univoco attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) elaborato da ciascun Organismo Pagatore.

Fenomeno elettrico: l'azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Fermentazione: la decomposizione di sostanze organiche per l'azione di microrganismi.

Foraggio: prodotti vegetali per l'alimentazione del Bestiame, incluso paglia, stramaglie e simili.

Forze dell'ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione Civile.

Franchigia: L'importo prestabilito che in caso di *Sinistro* viene detratto dal *Danno stimato*, determinato a termini di contratto, e che rimane a carico dell'Assicurato. Nella Sezione "Tutela del reddito", per la garanzia "Salvareddito" la *Franchigia* è espressa in giorni.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Gelo: abbassamento della temperatura sotto il punto di congelamento (0 °C).

Granaglie sullo stelo: cereali in pieno campo fino al momento della raccolta.

Impianto di allarme: sistema elettronico composto di sensori e centralina di rilevazione atto a segnalare, mediante segnale acustico e/o collegamento automatico con guardia privata e/o pubblica, l'introduzione o il tentativo di introduzione di soggetti non autorizzati nei luoghi protetti dall'Impianto.

Impianto fotovoltaico: impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore Servizi Elettrici. L'impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione.

Impianto idrico: insieme di apparecchiature idrauliche, tubazioni, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del *Fabbricato*, del *Contenuto* e delle *Attrezzature*, per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli Incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane, comprese le tubazioni di adduzione dell'acqua e di scarico delle apparecchiature e degli elettrodomestici in uso. Sono compresi anche i circuiti di mandata e ritorno degli *Impianti solari termici*.

Impianto solare termico: impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L'impianto è costituito da collettori solari, scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.

Inabilità temporanea: incapacità parziale o totale di attendere alla abituale attività professionale svolta per l'Azienda agricola.

I.N.A.I.L.: l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolore che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerate *Incendio* le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di *Sinistro*.

Infiammabili: le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, non classificabili come "*Esplosivi*" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di *Infiammabilità* inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di *Infiammabilità* si determina in base alle norme vigenti al momento dell'evento.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constabili.

Inondazione/Alluvione: la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini;

I'Inondazione si caratterizza come esteso *Allagamento* provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;

per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali.

I.N.P.S.: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Intermediario: persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico elettronico degli *Intermediari* assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Limite di Indennizzo:

Limite di Indennizzo: la somma massima dovuta dalla *Compagnia* all'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*. L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'*Assicurato*.

Limite di Risarcimento: la somma massima dovuta dalla *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, al danneggiato o all'*Assicurato* ai sensi dell'articolo 1917 Codice Civile. L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'*Assicurato*.

Quando è specificato in *Polizza* che il *Limite di Indennizzo* è prestato per una *Annualità assicurativa*, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la *Compagnia* è tenuta per tutti i *Sinistri* verificatisi durante la stessa *Annualità assicurativa*.

Lucernario: apertura nel *Tetto* di un edificio dotata di un apposito *Serramento* con vetrata per dare luce agli ambienti sottostanti.

Macchinari: mezzi di sollevamento, pesa, impianti di mungitura, di vinificazione e di irrigazione, essiccati e altri impianti di pertinenza dell'attività agricola e quant'altro di simile utilizzato nell'attività agricola.

Escluso tutto quanto previsto alla voce "Fabbricato", "Contenuto" "Scorte e Prodotti", "Foraggio", "Attrezzi", "Macchine agricole".

Macchine agricole: *Macchine agricole* immatricolate e non immatricolate così come definite dall'art.57 e seguenti del Codice della strada e successive modificazioni.

Escluso tutto quanto previsto alla voce "Fabbricato", "Contenuto", "Scorte e Prodotti", "Foraggio", "Attrezzi", "Macchinari".

Malattia: ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da *Infortunio*.

Malattie professionali: quelle indicate nell'elencazione delle tabelle indicate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché quelle per le quali venga riconosciuta, in sentenza (o su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria) la causa di lavoro.

Malattie tropicali: gruppo medicalmente eterogeneo di infezioni tropicali come riconosciute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al momento del *Sinistro*. Di seguito alcuni esempi: Cisticercosi e taeniasi, Dracunculiasi, Echinococcosi, Elmintiasi trasmessa dal suolo, Febbre Dengue e chikungunya, Filariosi linfatica, Framboesia, Lebbra, Leishmaniosi, *Malattia* di Chagas, Oncocercosi, Rabbia, Schistosomiasi, Tracoma, Trematodiasi di origine alimentare, Tripanosomiasi africana, Ulcera del Buruli.

Massimale: la somma massima rimborsabile dalla *Compagnia* per ogni *Sinistro*. Quando è specificato in *Polizza* che il *Massimale* è prestato per una *Annualità assicurativa*, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la *Compagnia* è tenuta per tutti i *Sinistri* verificatisi durante la stessa *Annualità assicurativa*. Quando è specificato in *Polizza* un *Massimale* per persona, questo è da intendersi unico per il soggetto infortunato e i relativi aventi diritto.

Migliorie: opere eseguite su di un bene immobile da chi non è proprietario

Occlusione: l'ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

Onda sonica: l'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

Periodo di Assicurazione: il periodo di validità dell'*Assicurazione*.

Polizza: il documento che prova l'*Assicurazione* e che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell'*Assicurato*, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le garanzie fornite e i dati tecnici delle coperture) e le dichiarazioni rese ai sensi del Codice Civile art. 1892 e seguenti.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* quale corrispettivo per l'*Assicurazione*.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in *Polizza* incluse:

- quelle distaccate temporaneamente presso altre Strutture ricettive, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in *Polizza*;
- quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il *Premio* assicurativo all'INAIL ricada ai sensi di Legge sui soggetti diversi dall'Assicurato;
- corsisti, borsisti, tirocinanti, stagisti e apprendisti;
- familiari coadiuvanti;
- contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi;
- contratto a tempo parziale/part time di durata superiore a 3 mesi;
- i lavoratori a chiamata/intermittenti, lavoratori a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 3 mesi;
- i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto "a voucher"), nonché eventuali altri soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato.

Non rientrano comunque nella definizione *Prestatori di Lavoro*:

- **gli appaltatori/subappaltatori e i loro *Prestatori di lavoro*;**
- **i liberi professionisti di cui si avvale l'Assicurato;**
- **i dipendenti di agenzie di somministrazione lavoro.**

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.

Primo Rischio assoluto: forma di Assicurazione che non impone la coincidenza tra il valore assicurato e quello a nuovo dei beni garantiti, in base alla quale l'*Indennizzo* può essere erogato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della *Regola proporzionale*.

Premio imponibile: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* quale corrispettivo per l'Assicurazione escluse le imposte.

Prodotti biologici: i Prodotti certificati biologici EU ai sensi del Reg. CE 834/07 e CE 889/08.

Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.

Regola proporzionale: (prevista dall'art.1907 del Codice Civile) si applica quando il valore del bene assicurato al momento del *Sinistro* risulta superiore a quello dichiarato nella *Polizza*. In questo caso, l'*Indennizzo* che spetta all'Assicurato non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del *Sinistro*.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento: la somma dovuta dalla *Compagnia* per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

Scasso: forzatura o rottura di *Serramenti*, serrature e/o di mezzi di chiusura dei Locali.

Scippo: Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: l'importo indicato in forma percentuale sull'ammontare del *Danno stimato*, che l'Assicurato tiene a suo carico, per il quale la *Compagnia* non riconosce l'*Indennizzo* o il *Risarcimento*.

Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e impianti per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del **Gelo** e del **Colpo d'ariete** non sono considerati **Scoppio o Implosione**.

Scorte e Prodotti:

i Prodotti dell'Azienda Agricola;

le Scorte di magazzino per uso agricolo e agritouristico sia sottotetto che all'aperto, o in impianti destinati a contenerli; gli *Infiammabili* e carburanti costituenti la normale dotazione dell'Azienda e non destinati al commercio.

Escluso tutto quanto previsto alla voce "*Fabbricato*", "*Contenuto*", "*Foraggio*", "*Attrezzi*", "*Macchinari*" e "*Macchine agricole*".

Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione dei locali.

Serre: manufatti fissi ancorati a fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, aventi strutture portanti in ferro e/o cemento armato e copertura in vetro o materiale plastico rigido o in film.

Sono escluse le coltivazioni in genere e i relativi impianti coltivi.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la partizione orizzontale tra due piani di un edificio, escluse pavimentazioni e soffittature.

Struttura collegata: distaccamento dell'*Azienda agricola* ubicato in comune diverso dalla sede principale, costituito da *Fabbricati* per lo svolgimento di attività pertinenti o complementari all'Azienda stessa.

Sono altresì compresi i relativi terreni e fondi.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Territorio italiano: quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il *Fabbricato* dagli agenti atmosferici.

Valore a nuovo:

- per il *Fabbricato*, il costo di ricostruzione a nuovo di un *Fabbricato* con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- per il *Contenuto, Macchinari, Attrezzature, Macchine Agricole*, il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per uso e qualità.

Valore Intero: forma di Assicurazione che impone la coincidenza tra il valore assicurato e quello a nuovo dei beni garantiti. In difetto viene applicata, a carico dell'Assicurato, la *Regola proporzionale* prevista dall'articolo 1907 Codice Civile.

Valore Totale: vedi definizione di **Valore Intero**.

Valori: denaro, buoni pasto, assegni e titoli di credito inerenti all'attività dichiarata in *Polizza*.

Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Glossario giuridico valido per la Tutela Legale

Arbitrato: E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Contravvenzione: E' una tipologia di Reato punita con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno da responsabilità extracontrattuale: E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a Cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: ad esempio il danno subito alla propria abitazione, ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto: E' una tipologia di Reato più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- *Delitto* colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- *Delitto* preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- *Delitto* doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un *Delitto*.

Il *Delitto* è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile: E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al *Diritto civile*, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Fase stragiudiziale: E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'*Arbitrato*, la conciliazione paritetica.

Reato: Violazione della legge penale. I reati si distinguono in *Contravvenzioni* e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa: Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale (*Sanzione amministrativa pecuniaria*) o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una *Sanzione amministrativa* può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.

Spese di giustizia: Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

Spese di soccombenza: Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce *Diritto civile*).

DAS: L'impresa D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona - Via Enrico Fermi, 9/b – Telefono 045/8378901 – Fax 045/8351023, alla quale la Compagnia ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei Sinistri per la Garanzia Tutela legale a norma del D. Lgs. 7 Settembre 2005 N° 209 – Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164,

Spese peritali: Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione: Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne preventivengono una che potrebbe nascere.

Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie

Avvertenza

Si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente/Assicurato.

Che obblighi ho?



1.1 Dichiarazioni del Contraente

Il contratto viene emesso sulla base dei dati forniti dal *Contraente* e dall'*Assicurato*, **i quali sono tenuti a fornire tutte le informazioni** che possono influire sulla valutazione del *Rischio*.

La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative:

- **le dichiarazioni non corrette o incomplete fatte consapevolmente** su circostanze che l'*Assicurato/Contraente* conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, **sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all'Indennizzo in caso di Sinistro**, come ad esempio la professione dichiarata dal *Contraente* al momento dell'assunzione del contratto.
- se, invece, **le dichiarazioni non corrette o incomplete sono state effettuate senza dolo o colpa grave**, in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, **la Compagnia ha il diritto di recedere dal contratto**, cioè di sciogliere unilateralmente il contratto e **in caso di Sinistro l'Indennizzo sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio pagato e quello che sarebbe stato dovuto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose**.

In entrambi i casi, la *Compagnia* può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dal contratto **entro tre mesi da quando ne viene a conoscenza** e ha diritto di trattenere tutti i premi già riscossi, quello relativo al *Periodo di Assicurazione* in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il *Premio* dovuto per il primo anno.

Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'*Assicurazione* sia stata stipulata in nome o per conto di terzi, come previsto dall'art. 1894 del Codice Civile "Assicurazione in nome o per conto di terzi".

1.2 In caso di Aggravamento del Rischio

L'Assicurato/Contraente deve avvisare immediatamente la Compagnia se, durante il contratto, sopravvengono circostanze che aumentano la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (cd. aggravamento del *Rischio*), come ad esempio una variazione dell'attività esercitata o il trasferimento in altra ubicazione nel corso del contratto.

La comunicazione deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). La *Compagnia*, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, ricevuta la comunicazione potrà recedere dal contratto oppure aggiornarlo, proponendo differenti condizioni di *Assicurazione*.

La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

1.3 Buona fede

Se le **inesattezze e omissioni** descritte ai punti precedente (1.1 e 1.2) **non riguardano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato ha agito in buona fede, senza dolo o colpa grave**, il *Contraente/Assicurato* mantiene per intero il diritto all'*Indennizzo* ma la *Compagnia* ha il diritto di percepire l'incremento di *Premio* corrispondente al maggior *Rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

1.4 In caso di diminuzione del Rischio

Si ha diminuzione del *Rischio* quando nel corso del contratto la probabilità che si verifichi un *Sinistro* diminuisce.

Anche in questo caso è necessaria la **comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Compagnia o posta elettronica certificata (PEC)**, che procederà alla riduzione del *Premio* a decorrere dalla scadenza del *Premio* o dalla rata di *Premio* successiva alla comunicazione.

La Compagnia rinuncia al diritto di recedere dal contratto previsto dall'art. 1897 del Codice Civile.

1.5 Assicurazione per conto altri

Se l'Assicurazione viene stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti dalla Polizza spettano al Contraente, con l'eccezione di quegli obblighi che, per loro natura, possono essere assolti solo dall'Assicurato come ad esempio quelli relativi alle dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

1.6 Altre assicurazioni

Il Contraente deve avvisare per iscritto l'Intermediario dell'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso Rischio, così come previsto dall'art.1910 del Codice Civile – "Assicurazione presso diversi assicuatori".

In caso di Sinistro, **la denuncia deve essere inviata a tutte le Compagnie indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.**

Se il Contraente è una persona fisica e l'Assicurato è un soggetto diverso dal Contraente, l'obbligo è esteso anche all'Assicurato.

Se volontariamente le comunicazioni di cui sopra non vengono effettuate, la Compagnia può rifiutare l'Indennizzo.

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a richiedere a ciascuno degli assicuatori l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri assicuatori.



Quando e come devo pagare?

1.7 Pagamento del Premio

Il Contraente deve pagare il Premio alle scadenze stabilite al momento della sottoscrizione del contratto.

Il Premio deve essere pagato all'Intermediario che gestisce la Polizza al momento della firma del contratto.

Il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate.

Il Premio o, in caso di frazionamento e di anno più frazione anticipata, la prima rata di Premio si paga alla sottoscrizione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla Compagnia o dall'Intermediario che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

Il Premio deve sempre essere pagato per intero in base alla durata del contratto stabilita, **anche se è stato previsto il pagamento frazionato in più rate.**

Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.

1.8 Indicizzazione

Se espressamente indicato in Polizza, **la Compagnia procede, in occasione di ogni scadenza annuale**, all'adeguamento dei valori in base all'indice FOI – Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica.

L'indicizzazione si applica a:

- *Premi;*
- somme assicurate;
- *Massimali;*
- limiti di garanzia quali *Franchigie*, *Limiti di Indennizzo* o limiti di *Risarcimento*, se espressi in Euro.

Il calcolo è effettuato nel modo che segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua

- data di effetto;
- alla scadenza annuale della *Polizza* si considera l'indice FOI del mese di giugno dell'anno solare precedente a quello della scadenza;
 - si effettua il confronto tra i due indici;
 - se la differenza è positiva si avrà una variazione in aumento, se negativa in diminuzione, se non c'è differenza non ci sarà alcuna variazione.

L'indicizzazione non si applica alla garanzia Tutela legale.

1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

1.10 Decorrenza della garanzia

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno:

- indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati;
- del pagamento del *Premio* se questo avviene successivamente alla data indicata in *Polizza*.

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *Premio* successive alla prima, l'*Assicurazione* rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Rimangono valide le scadenze successive e il diritto della *Compagnia* al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - "Mancato pagamento del *Premio*".

1.11 Durata del contratto

L'*Assicurazione* può avere le seguenti durate, a scelta del *Contraente*:

- a. **annuale**: il contratto ha durata di 1 anno solare e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in *Polizza*. Se indicato in *Polizza*, alla scadenza **il contratto si rinnova tacitamente** per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
- b. **annuale più frazione**: il contratto ha validità per l'intero Periodo di Assicurazione sottoscritto (anno intero più frazione). Alla scadenza, **la Polizza si rinnova tacitamente** per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
- c. **poliennale**: il contratto ha durata di più anni e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in *Polizza*. Se indicato in *Polizza*, alla scadenza **la Polizza si rinnova tacitamente** per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire.

Non è possibile stipulare il contratto con una durata inferiore a quella annuale (durata temporanea).

Il *Contraente* ha la facoltà di disdire il contratto nelle modalità indicate nel capitolo successivo 'Come posso disdire il contratto?'.



Come posso disdire il contratto?

1.12 Disdetta del contratto

Il *Contraente* o la *Compagnia* possono inviare disdetta al contratto **comunicandolo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 30 giorni dalla data di scadenza**.

Il *Contraente* che vuole inviare disdetta deve comunicarlo al proprio *Intermediario* o alla *Compagnia* tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

Per i contratti di durata annuale più frazione il Contraente può disdire il contratto alla sola scadenza annuale.

Per i contratti di durata poliennale il Contraente:

- **può disdire il contratto se la durata è superiore a cinque anni, anche se ha goduto di una riduzione del Premio, ma solo dopo che siano trascorsi i primi cinque anni;**
- **non può disdire il contratto prima della scadenza se la durata sia pari o inferiore a cinque anni e se la Compagnia gli ha riconosciuto una riduzione del Premio.**

Se il contratto si è già rinnovato a seguito della scadenza originaria, **la disdetta deve essere inviata entro 30 giorni dalla data della scadenza annuale successiva.**

In mancanza di disdetta, da parte del Contraente o della Compagnia, mediante lettera raccomandata spedita o posta elettronica certificata (PEC) inviata almeno 30 giorni prima della scadenza, **il contratto è prorogato di un anno e così successivamente, se indicato in Polizza.**

1.13 Recesso in caso di Sinistro

Il Contraente o la Compagnia possono recedere dal contratto dopo ogni *Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, con un preavviso di 30 giorni.*

Il diritto di Recesso può essere esercitato per l'intera Polizza.

Il Contraente che vuole esercitare **il diritto di Recesso deve comunicarlo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla Compagnia o al proprio Intermediario.**

La Compagnia **provvederà entro 15 giorni** a rimborsare la parte di Premio pagata e non goduta dalla data di efficacia del Recesso al netto delle imposte.

In presenza di una clausola di vincolo, il Contraente non potrà esercitare il diritto di Recesso in corso di contratto.



Altre Informazioni

1.14 Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche del contratto **devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto** su apposito documento della Compagnia.

1.15 Legge applicabile e foro competente

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto valgono le norme di legge di volta in volta applicabili. Il foro competente per eventuali azioni giudiziarie è quello della sede legale del convenuto oppure, a scelta di chi agisce, quello dove ha sede l'*Intermediario* a cui è assegnato il contratto.

1.16 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.17 Colpa grave

I danni garantiti dal presente contratto sono indennizzati anche se causati con colpa grave:

- del Contraente o dell'Assicurato e/o dei loro familiari conviventi;
- delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Sezione 2 - Incendio e Danni ai beni

Dove e quando vale la copertura?



2.1 Validità Territoriale

L'Assicurazione è prestata per l'Azienda Agricola assicurata, ubicata nel *Territorio italiano*, salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie.

2.2 Validità Temporale

L'Assicurazione è prestata per gli eventi accaduti durante il *Periodo di validità dell'Assicurazione*.



Che cosa è assicurato e come?

2.3 Oggetto dell'assicurazione

È assicurato l'*Indennizzo dei Danni materiali e diretti alle "Cose assicurate"* nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza* per l'Ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate* che siano conseguenza degli "Eventi assicurati", delle "Altre garanzie assicurate", delle "Garanzie aggiuntive" e delle "Garanzie Premium" specificatamente richiamate in *Polizza*.

L'Assicurazione è prestata a condizione che i *Fabbricati dell'Azienda Agricola* siano costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del *Tetto* in materiali *Incombustibili*.

Sono ammessi materiali combustibili nei rivestimenti, coibentazioni, *Solai*, pavimentazioni, soffittature e strutture portanti del *Tetto*.

Nelle pareti esterne e nella copertura del *Tetto* è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici.

Per le Serre sono tollerati materiali combustibili limitatamente alla sola copertura del *Tetto*.

L'Assicurazione è estesa ai *Fabbricati* aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto sopra specificato nei limiti del 10% della *Somma assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 50.000.

2.3.1 Valore a nuovo

Relativamente alle "Cose assicurate": *Fabbricato, Contenuto, Macchinari, Attrezzature, Macchine Agricole*, l'Assicurazione è prestata per il *Valore a nuovo*.

2.4 Cose assicurate

Fabbricato

Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza*, i *Fabbricati* dell'Azienda Agricola.

Contenuto

Si assicura, nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*, il *Contenuto* dell'abitazione privata dell'Assicurato e dell'agriturismo situati nell'Azienda Agricola.

La garanzia è prestata con le seguenti limitazioni:

- **per il denaro, titoli di credito, gioielli e *Valori* fino al 5% della somma assicurata, con il massimo di € 2.500 a *Primo rischio assoluto*;**

- per i quadri e oggetti d'arte fino al 20% della somma assicurata, con il massimo di € 5.000 per singolo oggetto a *Primo rischio assoluto*;
- per gli *Animali da cortile* il massimo di 20 capi.

Premesso che le somme assicurate per il *Contenuto* sono riferite all'ubicazione principale e alle eventuali *Strutture Collegate* indicate in *Polizza*, la *Compagnia* non applicherà all'*Indennizzo la Regola proporzionale* prevista all'art 1907 del Codice Civile – *Assicurazione parziale*, nel caso in cui la somma assicurata per il "Contenuto" risulti complessivamente sufficiente.

Bestiame e Arnie

Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*, il *Bestiame* e le *Arnie* ovunque collocati, sottotetto o all'aperto, entro i confini dell'*Azienda Agricola*, sui pascoli compreso l'*Alpeggio*, sulle strade che ivi conducono, presso fiere o mercati.

L'Assicurazione è prestata unicamente per gli allevamenti che producono reddito agricolo ai sensi D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

Sono esclusi: cavalli da corsa e da concorso, animali da pelliccia e *Allevamenti in batteria*.

Premesso che le somme assicurate per *Bestiame e Arnie* sono riferite all'ubicazione principale e alle eventuali *Strutture Collegate* indicate in *Polizza*, la *Compagnia* non applicherà all'*Indennizzo la Regola proporzionale* prevista all'art 1907 del Codice Civile – *Assicurazione parziale*, nel caso in cui la somma assicurata per "Bestiame e Arnie" risulti complessivamente sufficiente.

Scorte e prodotti

Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate Scorte e prodotti* ovunque collocati, sottotetto o all'aperto, entro i confini dell'*Azienda Agricola*.

Sono esclusi: tabacco, coltivazioni in genere, *Granaglie sullo stelo*, frutti pendenti in genere.

Premesso che le somme assicurate per *Scorte e prodotti* sono riferite all'ubicazione principale e alle eventuali *Strutture Collegate* indicate in *Polizza*, la *Compagnia* non applicherà all'*Indennizzo la Regola proporzionale* prevista all'art 1907 del Codice Civile – *Assicurazione parziale*, nel caso in cui la somma assicurata per "Scorte e prodotti" risulti complessivamente sufficiente.

Macchinari e Attrezzature

Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate, i Macchinari e le Attrezzature* ovunque collocati, sottotetto o all'aperto, entro i confini dell'*Azienda Agricola*.

Premesso che le somme assicurate per *Macchinari e Attrezzature* sono riferite all'*Ubicazione principale* e alle eventuali *Strutture Collegate* indicate in *Polizza*, la *Compagnia* non applicherà all'*Indennizzo la Regola proporzionale* prevista all'art 1907 del Codice Civile – *Assicurazione parziale*, nel caso in cui la somma assicurata per "Macchinari e Attrezzature" risulti complessivamente sufficiente.

Foraggio

Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate, il Foraggio* ovunque collocato, sottotetto o all'aperto, entro i confini dell'*Azienda Agricola*.

Premesso che le somme assicurate per il *Foraggio* sono riferite all'ubicazione principale e alle eventuali *Strutture Collegate* indicate in *Polizza*, la *Compagnia* non applicherà all'*Indennizzo la Regola proporzionale* prevista all'art 1907 del Codice Civile – *Assicurazione parziale*, nel caso in cui la somma assicurata per il "Foraggio" risulti complessivamente sufficiente.

Macchine agricole

Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza*, le *Macchine agricole* all'interno dell'*Azienda agricola* e anche all'esterno, purché nel *Territorio italiano*.

2.5 Eventi assicurati

- *Incendio*;
- fulmine, intendendosi la sola azione meccanica dello stesso, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici e elettronici;

- Scoppio, Esplosione (**esclusi ordigni esplosivi**) e Implosione;
- caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- Onda sonica;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- urto di veicoli stradali o di natanti in transito su strada pubblica o a questa equiparata, **purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio**;
- fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da guasto accidentale degli impianti stessi, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, oppure sviluppatisi da eventi garantiti dalla presente Sezione "Incendio e Dannai ai beni", se e in quanto assicurati;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini**;
- guasti provocati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli "Eventi assicurati".

2.6 Altre garanzie, ed eventi sempre assicurati

Fermo quanto previsto ai paragrafi 2.3 "Oggetto dell'Assicurazione" e 2.10 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", le seguenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in Polizza per l'ubicazione principale e le eventuali Strutture Collegate e con le regole, i limiti di Indennizzo, i Massimali, le Franchigie e gli Scoperti, espressamente specificati nelle garanzie stesse.

2.6.1 Danni da acqua

La garanzia comprende i danni derivanti da fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, Occlusione o guasto accidentale dell'Impianto Idrico installato nel Fabbricato.

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi:

- i danni alle "Cose assicurate" nei locali intiratti o seminterrati collocate ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo;
- le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino.

Questa garanzia prevede la Franchigia di € 300 per Sinistro.

Relativamente ai danni derivanti da Occlusione degli impianti per il convogliamento e lo smaltimento delle acque piovane, causata da accumulo di neve o grandine, la garanzia prevede un limite massimo di Indennizzo di € 5.000 a Primo rischio assoluto per Sinistro e per Annualità assicurativa.

2.6.2 Fenomeno elettrico

La garanzia comprende i danni causati da Fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci Fabbricato, Contenuto, Macchinari e Attrezzi.

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- alle Apparecchiature elettroniche;
- a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
- causati da usura, corrosione, logorio;
- riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- agli impianti di irrigazione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza;
- a Macchinari e Attrezzi posti all'aperto.

Questa garanzia prevede la Franchigia di € 250 per Sinistro e il limite massimo di Indennizzo di € 2.500 a Primo rischio assoluto per Annualità assicurativa.

2.6.3. Elettronica

2.6.3.1 Danni diretti

La garanzia comprende, nel limite della somma assicurata, i *Danni materiali e diretti* alle *Apparecchiature elettroniche* relative all'*Azienda Agricola*, a causa di:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei *Prestatori di lavoro*;
- traboccamento, *Rigurgito* o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere;
- *Inondazione, Alluvione, Allagamento, Gelo*, valanghe, neve, ghiaccio.

2.6.3.2 Supporti di dati - maggiori costi

In caso di *Sinistro* indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati, la garanzia comprende il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la ricostituzione delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi e i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente.

La garanzia è prestata a condizione che le suddette attività di ricostituzione siano effettuate entro 120 giorni dalla data di accadimento del *Sinistro*.

Sono esclusi i costi dovuti ad errata registrazione o cancellazione e a smagnetizzazione.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata nella garanzia "Elettronica".

2.6.3.3 Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)

Limitatamente agli elaboratori elettronici, la garanzia comprende le spese necessarie per il ripristino dei programmi operativi e dei programmi applicativi e/o personalizzati.

La garanzia prevede il Limite di Indennizzo di € 2.500 a Primo rischio assoluto per Sinistro e Annualità assicurativa.

2.6.3.4 Esclusioni valide per tutta la garanzia "Elettronica"

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i dati:

- causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- alle *Scorte e Prodotti*;
- da "Eventi assicurati" dalle garanzie "*Incendio e Danni ai beni*" e "*Furto*";
- derivanti da deperimento, logramento, ossidazione, corrosione e usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- dovuti a difetti noti all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- dovuti a mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade e altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.

La garanzia prevede:

- la *Franchigia* di € 250 per *Sinistro*;
- il *Limite di Indennizzo* di € 2.500 per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

2.6.4 Rottura lastre

La garanzia comprende i *Danni materiali e diretti* conseguenti a rottura accidentale di *Lastre* di pertinenza dei *Fabbricati* dell'*Azienda Agricola*.

Sono esclusi i danni:

- che si sono verificati in occasione di traslochi, riparazioni o lavori per i quali è richiesta la prestazione di operai;

- ai *Lucernari* e alle *Serre*;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- dolosi ad opera di terzi;
- da *Furto* e tentato *Furto*;

La garanzia è prestata solo se sono assicurati *Fabbricato* e/o *Rischio Locativo*

La garanzia prevede:

- la *Franchigia* di € 250 per *Sinistro*;
- il limite massimo di *Indennizzo* di € 5.000 a *Primo rischio assoluto* per *Sinistro* e *Annualità assicurativa*.

2.6.5 Indennità aggiuntiva

La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate in seguito a un *Sinistro* indennizzabile ai termini della sezione “*Incendio e Dannai ai beni*” per:

- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento delle “Cose assicurate”, escluso il *Fabbricato*;
- altri obblighi contrattualmente incombenti sull’Assicurato.

Se la ricostruzione o il ripristino del *Fabbricato* devono rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del *Sinistro*, l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all’adeguamento normativo. **Tale condizione non si applica per i *Fabbricati* non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.**

La garanzia prevede il *Limite di Indennizzo* pari al **10% dell’importo liquidato per i *Danni materiali e diretti* per “*Fabbricato*”, “*Rischio locativo*” e “*Contenuto*”, con il massimo di € 10.000 a *Primo rischio assoluto* per *Annualità assicurativa*.**

2.6.6 Demolizione e sgombero

La garanzia comprende il rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del *Sinistro*, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.

Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre escluse le spese per la bonifica delle parti di *Fabbricato* che non siano state direttamente danneggiate.

La garanzia opera a condizione che il *Sinistro* sia indennizzabile ai termini della presente sezione.

La garanzia prevede:

- lo *Scoperto* del 10% con minimo € 500 per *Sinistro*;
- il *Limite di Indennizzo* pari a 10% dell’*Indennizzo* liquidato, con un minimo di € 250 e un massimo di € 250.000 a *Primo rischio assoluto* per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

2.6.7 Danni da dispersione di liquidi alimentari

La garanzia comprende il danno per la dispersione dei liquidi alimentari derivanti dalla rottura accidentale dei relativi contenitori.

Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi:

- i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 200 litri;
- i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia prevede:

- la *Franchigia* di € 500 per *Sinistro*;
- il limite massimo di *Indennizzo* di € 50.000 a *Primo rischio assoluto* per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

2.6.8 Fermentazione, Autocombustione e Smassamento

La garanzia comprende i danni al *Foraggio* causati da *Fermentazione* o *Autocombustione* dello stesso, anche quando non vi sia sviluppo di *Incendio*.

Sono inoltre comprese le spese sostenute dall'Assicurato per lo smassamento dei cumuli di *Foraggio* colpiti dai suddetti eventi.

La garanzia non è prestata per i danni causati da microrganismi che producono ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della Fermentazione.

La garanzia prevede:

- **lo Scoperto del 20% con il minimo di € 500 per Sinistro;**
- **il limite massimo di Indennizzo del 30% della somma assicurata a Primo rischio assoluto per il Foraggio.**

2.6.9 Scorte e Prodotti, Macchinari e Attrezzature Presso Terzi

La garanzia comprende i danni alle *Scorte e Prodotti*, ai *Macchinari* e alle *Attrezzature* assicurate che si trovino temporaneamente in deposito e/o lavorazione presso terzi, presso mostre e fiere o presso l'abitazione del titolare o dei soci dell'Azienda Agricola, **conseguenti agli "Eventi assicurati" del capitolo "Che cosa è assicurato e come?"**.

La garanzia prevede il *Limite di Indennizzo* pari al **10% della somma assicurata a Primo rischio assoluto per singole "Cose assicurate" interessate da Sinistro**.

2.6.10 Danni alle recinzioni

La garanzia comprende i *Danni materiali e diretti*, causati da animali selvatici, alle recinzioni di carattere permanente, installate a protezione delle colture dell'Azienda Agricola, inclusi gli eventuali dispositivi dissuasori e i cancelli.

La garanzia è prestata esclusivamente per le installazioni realizzate in rispetto delle norme e disposizioni degli enti preposti.

La garanzia prevede:

- **la Franchigia di € 500 per Sinistro;**
- **il Limite di Indennizzo a Primo rischio assoluto di € 1.500 per Sinistro e di € 3.000 per Annualità assicurativa.**

2.6.11 Asfissia del Bestiame

La garanzia comprende il danno da morte del *Bestiame* per *Asfissia* causata:

- da mancato o anormale funzionamento degli impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione a servizio dell'allevamento, anche se dovuti a mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica;
- quale conseguenza diretta di quanto indicato degli "Eventi coperti".

La garanzia è prestata a condizione che:

- **gli impianti di cui sopra siano provvisti di gruppo elettrogeno ad avviamento automatico in grado di garantirne la ventilazione per almeno 5 ore;**
- **il gruppo elettrogeno di cui al punto precedente sia sottoposto mensilmente a prova di funzionalità con contratto di manutenzione a garanzia dell'esecuzione;**
- **esista un avvisatore ottico-acustico che comunichi le anomalie di funzionamento degli impianti al personale costantemente presente nell'ambito dell'Azienda Agricola;**
- **nelle ore notturne, nei giorni festivi e comunque quando non vi sia personale nell'allevamento, gli allarmi sopracitati siano rimandati al presidio fisso o al personale sempre reperibile.**

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- **derivanti da usura, deterioramento, corrosione e mancata manutenzione degli impianti;**
- **derivanti da difetti di materiale, di progettazione e di costruzione degli impianti.**

La garanzia prevede:

- **lo Scoperto del 20% con il minimo di € 1.000 per Sinistro;**
- **il Limite di Indennizzo di € 50.000 a Primo rischio assoluto per Annualità assicurativa.**

2.6.12 Folgorazione del Bestiame

La garanzia comprende il danno da morte del *Bestiame* assicurato, per folgorazione causata da guasti delle apparecchiature o impianti elettrici.

La garanzia è prestata a condizione che tali apparecchiature e impianti siano efficacemente collegati ad un impianto di messa terra.

2.6.13 Anticipo indennizzi

In caso di *Sinistro* la Compagnia anticipa un importo pari al **50% dell'ammontare del presunto Indennizzo a condizione che:**

- l'**Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto nel capitolo "Cosa fare in caso di sinistro?"**;
- l'**Assicurato ne faccia esplicita richiesta**;
- siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione dei beni danneggiati o distrutti dal *Sinistro*;
- il presunto *Indennizzo* sia superiore al **20% della somma assicurata o superiore a € 50.000**;
- non esistano contestazioni sull'indennizzabilità del danno.

L'aconto non può comunque essere superiore a **€ 250.000**.

2.6.14 Indennità Speciale "Bio"

In caso di danneggiamento di *Prodotti biologici* dell'Azienda Agricola assicurati con la garanzia *Scorte e Prodotti*, è riconosciuta un'indennità aggiuntiva pari al 20% dell'importo indennizzabile a termini di *Polizza*.

L'indennità aggiuntiva spetta a condizione che i prodotti danneggiati siano certificati biologici EU ai sensi del Regolamento CE 834/07 e CE 889/08.

2.6.15 Errori di manovra e movimentazione

La garanzia comprende i danni alle "Cose assicurate" causati da errori di manovra e movimentazione nell'utilizzo di mezzi mobili non iscritti al P.R.A.

La garanzia vale esclusivamente per i danni avvenuti all'interno dell'Azienda agricola indicata in Polizza.

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- ai mezzi mobili utilizzati per la manovra o movimentazione;
- da impiego di mezzi mobili condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore e che comunque non abbia compiuto i 16 anni di età;

La garanzia prevede:

- la **Franchigia di € 500 per Sinistro**;
- il limite massimo di **Indennizzo di € 5.000 a Primo rischio assoluto per Sinistro e Annualità assicurativa**.

2.6.16 Incendio del patrimonio arboreo

La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute per reimpiantare piante ed arbusti, di proprietà dell'Azienda Agricola, danneggiati a seguito di *Incendio* dei *Fabbricati* assicurati.

La garanzia vale esclusivamente:

- per piante ed arbusti posti a non più di 30 metri dai *Fabbricati* assicurati;
- se il rimpiazzo è avvenuto entro 12 mesi dalla data di accadimento dell'evento.

La garanzia prevede il limite di Indennizzo di € 10.000 a Primo rischio assoluto per Sinistro e Annualità assicurativa.

2.6.17 Danni da dispersione di combustibile

La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli apparati di riscaldamento o di condizionamento posti a servizio dei *Fabbricati*.

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi:

- i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità superiori a 500 kg;

La garanzia prevede:

- la **Franchigia di € 250 per Sinistro**;
- il limite massimo di **Indennizzo di € 2.500 a Primo rischio assoluto per Sinistro e per Annualità assicurativa**.

2.7 Garanzie Aggiuntive (a pagamento)

Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza* e per le somme o i *Massimali specificati* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*.

2.7.1 Rischio locativo

La Compagnia risponde dei *Danni materiali e diretti* cagionati ai locali tenuti in locazione causati da *Incendio* o altro evento garantito dalla presente sezione "Incendio e Danni ai beni".

La garanzia opera esclusivamente per i casi di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588 "Perdita e deterioramento della cosa locata", 1589 "Incendio di cosa assicurata" e 1611 "Incendio di casa abitata da più inquilini" del Codice Civile, entro la somma e nella forma di Assicurazione indicati in *Polizza*.

2.7.2 Ricorso terzi

La Compagnia risponde delle somme che l'Assicurato, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per *Danni materiali e diretti* causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari **derivanti da Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza**.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, sia conviventi che non, nonché ogni altro parente e/o affine se con questi convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di legge, nonché gli amministratori delle medesime.

A seguito di *Sinistro* indennizzabile ai sensi della presente garanzia "Ricorso terzi" ed entro il sottolimite del 10% del *Massimale* assicurato, la presente garanzia è estesa ai danni derivanti da:

- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del *Massimale* indicato in *Polizza*.

Le spese giudiziali sono a carico della Compagnia entro il limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall'art. 1917 del Codice civile.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Intermediario delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all'evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Compagnia ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle operazioni citate, **e le Cose trasportate sugli stessi mezzi**;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

2.8 Garanzie Premium (a pagamento)

Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*.

Fermo quanto previsto ai paragrafi 2.3 "Oggetto dell'Assicurazione" e 2.10 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", le se-

guenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in *Polizza* e con le regole, i limiti di *Indennizzo*, i *Massimali*, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, espressamente specificati nelle garanzie stesse.

2.8.1 Fenomeno Elettrico (in aggiunta al limite della garanzia 2.6.2 del paragrafo “Altre garanzie, ed eventi sempre assicurati”)

Il *Limite di Indennizzo* della garanzia *Fenomeno elettrico* previsto dalle “Altre garanzie, ed eventi sempre assicurati” si intende elevato della somma indicata in *Polizza*.

Questa estensione di garanzia è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto*.

2.8.2 Elettronica (in aggiunta al limite della garanzia 2.6.3 del paragrafo “Altre garanzie, ed eventi sempre assicurati”)

Il *Limite di Indennizzo* della garanzia *Elettronica* previsto dalle “Altre garanzie, ed eventi sempre assicurati” si intende elevato della somma indicata in *Polizza*.

Questa estensione di garanzia è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto*.

2.8.3 Spese di ricerca, riparazione e ripristino

In caso di fuoriuscita d’acqua conseguente a rottura, *Occlusione* o guasto accidentale degli *Impianti idrici* installati nel *Fabbricato*, la garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per:

- la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto;
- la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua;
- il ripristino delle parti di *Fabbricato* danneggiate.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera v) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre escluse le spese sostenute per:

- i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;
- gli *Impianti idrici* interrati o esterni al *Fabbricato*;
- gli *Impianti idrici* per irrigazione, vasche e piscine;
- le spese per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del *Fabbricato*.

La garanzia prevede la *Franchiglia* e il *Limite di Indennizzo* per *Sinistro* e *Annualità assicurativa* indicati in *Polizza*.

2.8.4 Rottura impianti da Gelo

La garanzia è estesa ai Danni alle “Cose assicurate” a seguito di spargimento d’acqua conseguente a rottura degli *Impianti idrici* per effetto di *Gelo*.

E’ compreso il rimborso delle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, così come previste dalla garanzia 2.8.3 “Spese di ricerca, riparazione e ripristino” ed entro i relativi limiti indicati in *Polizza* per tale garanzia.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera f) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti dagli *Impianti idrici* interrati o installati all'esterno del *Fabbricato*;
- derivanti da rottura degli *Impianti idrici* posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.

La garanzia prevede lo *Scoperto* e il *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

2.8.5 Eventi Sociopolitici

La garanzia è estesa ai *Danni materiali* e *diretti* arrecati alle “Cose assicurate” da atti di danneggiamento volontari e dolosi ad opera di terzi, compresi i *Prestatori di lavoro* dell’Assicurato.

Sono inoltre compresi i *Danni materiali* e *diretti* causati dall’intervento delle *Forze dell’ordine* in conseguenza di tali eventi.

Qualora i danni siano consequenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio*.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera e) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da *Atti di terrorismo* e atti di sabotaggio;

- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle “Cose assicurate” per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione;
- da imbrattamento e deturpamento;
- conseguenti o verificatisi in occasione di *Furto* o *Rapina* anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture e *Serre*;
- a gazebo, dehors, bersò;
- subiti dalle “Cose assicurate” all’aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- da avvelenamento del *Bestiame*.

La garanzia prevede lo *Scoperto* indicato in *Polizza* e il *Limite di Indennizzo* percentuale da applicarsi a ogni singola somma assicurata.

2.8.6 Atti di terrorismo

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* alle “Cose assicurate” causati da eventi verificatisi in occasione di *Atti di terrorismo*.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera e) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese:

- direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un *Atto di terrorismo*;
- causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- indiretti, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle “Cose assicurate”.

La garanzia prevede lo *Scoperto* indicato in *Polizza* e il *Limite di Indennizzo* percentuale da applicarsi a ogni singola somma assicurata.

La *Compagnia* e l’*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).

In caso di Recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa all’*Assicurato* la quota del *Premio* della presente garanzia indicato in *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. In quest’ultimo caso è fatta salva la facoltà dell’*Assicurato* di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) entro la data in cui ha effetto il Recesso della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* di *Polizza*, al netto delle imposte, relativa al periodo di *Rischio* non corso.

2.8.7 Eventi Atmosferici

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* alle “Cose assicurate” causati da:

- uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, cicloni, trombe d’aria, vento oltre i 70 Km/h e quanto da essi trasportato;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento verificatisi all’interno dei *Fabbricati* a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti e ai *Serramenti* dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La garanzia opera a condizione che detti fenomeni siano caratterizzati da una violenza riscontrabile dagli eventi prodotti su una pluralità di “Cose assicurate” e non, poste nelle vicinanze dei *Fabbricati*;

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera d) del capitolo “Che cosa non è assicurato?” per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

1) causati da:

- bagnamento delle *Scorte e Prodotti* posti in locali interrati e seminterrati, collocati ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo;
- acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o *Lucernari* lasciati aperti, o da aperture prive di protezione;
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura, *Rigurgito* o traboccamento dei sistemi di scarico;
- *Inondazioni e Alluvioni*, mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- *Gelo*, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

2) subiti da:

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e simili installazioni esterne;
- Serre e alle altre "Cose assicurate" in esse contenute;
- tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del *Fabbricato*;
- collettori solari;
- palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
- gazebo, dehors, bersò;
- fiori, alberi, piante e coltivazioni in genere;
- Bestiame, Arnie, Macchine agricole, Scorte e Prodotti, Macchinari e Attrezzature e Foraggio e in generale "Cose assicurate" poste all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- fragili quali: Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, Serramenti, vetrate e *Lucernari* in genere per effetto della grandine.

La garanzia prevede lo *Scoperto* indicato in *Polizza* e il *Limite di Indennizzo* percentuale assoluto da applicarsi a ogni singola somma assicurata.

Fermo il *Limite di Indennizzo* percentuale assoluto sopra indicato, relativamente ai *Fabbricati* aperti da uno o più lati, la garanzia prevede un sottolimite specifico indicato in *Polizza* da applicarsi alle somme assicurate.

2.8.8 Sovraccarico Neve

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* causati alle "Cose assicurate" dal collasso strutturale, totale o parziale, dei *Fabbricati* a causa del sovraccarico di neve sul *Tetto*.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", lettera f) del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- da valanghe e slavine;
- da *Gelo*, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- ai *Fabbricati* non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del *Tetto*, e alle "Cose assicurate" in essi contenute;
- ai *Fabbricati* in costruzione o ristrutturazione e alle "Cose assicurate" in essi contenute, salvo che le opere di ristrutturazione siano ininfluenti ai fini del *Sinistro*;
- ai capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti e/o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- a *Lucernari*, vetrate e *Serramenti* in genere, a meno che il danno sia causato dal crollo, totale o parziale, del *Tetto* o delle pareti;
- da scivolamento della copertura del *Fabbricato* non conseguente a crollo del *Tetto*.

La garanzia prevede lo *Scoperto* indicato in *Polizza* e il *Limite di Indennizzo* percentuale da applicarsi a ogni singola somma assicurata.

2.8.9 Grandine su fragili

La garanzia è prestata in deroga al paragrafo 2.8.7 "Eventi atmosferici" ed è estesa ai danni causati da *Grandine* a:

- *Serramenti*, vetrate e *Lucernari* in genere;
- *Lastre* di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di *Fabbricati* aperti da uno o più lati.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", lettera d) del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni alle *Serre* e alle altre "Cose assicurate" in esse contenute.

La garanzia prevede lo *Scoperto* e il *Limite di Indennizzo* indicati in *Polizza*.

2.8.10 Scorte e Prodotti in refrigerazione

La garanzia indennizza i danni a *Scorte e Prodotti in refrigerazione*, custoditi in banchi, armadi, celle e/o magazzini frigoriferi a causa di:

- mancata o anormale erogazione del freddo di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore;
 - fuoruscita del fluido frigorigeno;
 - mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;
- conseguenti:
- a *Sinistri* indennizzati dalla sezione "Incendio e Danni ai beni";
 - a guasti accidentali o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica dell'Azienda Agricola;
 - a blackout conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica non di pertinenza dell'Azienda Agricola.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", lettera g) del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

dovuti a difetto di manutenzione, vizio di progettazione e/o costruzione degli impianti di refrigerazione; derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo di durata continuativa inferiore a 6 ore.

La garanzia prevede lo *Scoperto* e il *Limite di Indennizzo* indicati in *Polizza*.

2.8.11 Danni alle Coltivazioni

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti*:

- alla produzione delle coltivazioni erbacee, arbustive e arboree;
- all'impianto delle coltivazioni arboree che comportino una perdita totale, definitiva e irreversibile della capacità produttiva; dell'Azienda Agricola, sia sotto *Serra* sia a pieno campo, causati da:
 - *Incendio*;
 - fulmine;
 - fumo;
 - *Scoppio, Esplosione (esclusi ordigni esplosivi)* e *Implosione*;
 - caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
 - veicoli usciti di strada a seguito di incidente della circolazione, **esclusi quelli di proprietà o in uso all'Assicurato e ai Prestatori di lavoro dell'Azienda Agricola**.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", lettera q) del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- a piantagioni di resinose, pioppi, querce da sughero, canapa e *Granaglie sullo stelo*;
- derivanti da atti di danneggiamento volontari e dolosi a opera di terzi.

La garanzia prevede:

- lo *Scoperto* del 10% con il minimo di € 500 per ciascun *Sinistro*;
- il limite massimo di *Indennizzo* di € 25.000 a *Primo rischio assoluto* per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

Limitatamente alla produzione di coltivazioni arboree e ai relativi impianti, la garanzia è estesa ai danni derivanti da atti di danneggiamento volontari e dolosi a opera di terzi con il limite massimo di Indennizzo di € 5.000 a Primo rischio assoluto per Annualità assicurativa, con la Franchigia di € 500.

2.8.12 Commercio Ambulante

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* subiti dalle *Scorte e Prodotti* e dalle *Attrezzature*, portati all'esterno dell'Azienda Agricola durante l'attività di *Commercio ambulante* svolta nel **Territorio italiano**, causati da:

- *Incendio*;
- fulmine;
- *Esplosione e Scoppio (esclusi ordigni esplosivi)*;
- ribaltamento del veicolo o uscita del veicolo stesso dalla sede stradale, **tali da non consentire il rientro con i propri mezzi**;
- collisione con veicoli di terzi identificati, urto contro animali o corpi fissi, **purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso**.

Questa garanzia prevede il *Limite di Indennizzo* e la *Franchigia* indicati in *Polizza*.

2.8.13 Impianto fotovoltaico

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* subiti dall'*Impianto fotovoltaico* espressamente indicato in *Polizza*, al servizio esclusivo dell'Azienda Agricola assicurata, a seguito degli "Eventi assicurati" dalla Sezione "Incendio e Danni ai beni" incluse le "Garanzie aggiuntive" e le "Garanzie Premium" se operanti.

La garanzia è prestata a condizione che l'Impianto fotovoltaico sia stabilmente installato e ancorato alle coperture dei Fabbricati dell'Azienda stessa.

Sono esclusi i danni agli *Impianti fotovoltaici*:

- non conformi ai requisiti imposti dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A) di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/02/2007;
- aventi potenza superiore a quanto indicato in *Polizza*;
- che non siano al servizio esclusivo dell'Azienda Agricola assicurata;
- installati su *Fabbricati*:
- adibiti a fienili o depositi di *Foraggio*;
- aventi copertura del *Tetto* realizzata in pannelli sandwich;
- ad un'altezza del filo di gronda inferiore a quattro metri dal suolo.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", lettera u) del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi:

- danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, l'installatore, il costruttore e/o manutentore;
- danni derivanti da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- danni derivanti da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- danni derivanti da funzionamento improprio e da esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o sconvenzionamento.

Questa garanzia è prestata per la somma assicurata indicata in *Polizza* con i limiti di *Indennizzo*, gli *Scoperti* e le *Franchigie* previsti dalle singole garanzie di *Polizza*.

2.8.14 Terremoto

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* subiti dalle "Cose assicurate" per effetto di *Terremoto*.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", lettera b) del capitolo "Che

cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi danni:

- causati da **Esplosione**, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da **Terremoto**;
- causati da eruzione vulcanica, **Inondazione**, **Alluvione**, maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del **Terremoto** sulle "Cose assicurate";
- di **Furto**, smarrimento, **Rapina**, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- alle **Serre** e alle altre "Cose assicurate" in esse contenute;
- alle piante, alle coltivazioni in genere, agli impianti coltivi e ai frutti pendenti;
- ai **Fabbricati** inagibili o privi di manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del **Sinistro**, nonché alle altre "Cose assicurate" ivi contenute;
- a **Fabbricati** aventi strutture portanti verticali difformi da quanto indicato in **Polizza**, nonché alle altre "Cose assicurate" ivi contenute.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al **Sinistro** indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo **Sinistro**", purché avvenuti nel *Periodo di Assicurazione*.

La garanzia prevede la **Franchigia** indicata in **Polizza** per ciascun **Sinistro**.

Per ciascun **Fabbricato** e per le altre "Cose assicurate" ivi contenute, si applica il **Limite di Indennizzo** indicato in **Polizza** in base alle caratteristiche dei **Fabbricati** stessi.

Per le "Cose assicurate" all'esterno dei **Fabbricati** si applica il **Limite di Indennizzo** specifico indicato in **Polizza**.

Tali limiti percentuali di **Indennizzo** si applicano al valore delle singole "Cose assicurate" calcolato come indicato al paragrafo 2.17 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno" di cui al capitolo "Cosa fare in caso di **Sinistro**".

La **Compagnia** e l'**Assicurato** hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).

In caso di Recesso da parte della **Compagnia**, questa rimborsa la quota del **Premio** della presente garanzia relativa al periodo di **Rischio** non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'**Assicurato** di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), entro la data in cui ha effetto il Recesso della garanzia esercitato dalla **Compagnia**. In tal caso, la **Compagnia** rimborsa la parte di **Premio** di **Polizza**, al netto delle imposte, relativa al periodo di **Rischio** non corso.

2.8.15 Inondazione e Alluvione

La garanzia è estesa ai **Danni materiali** e **diretti** causati alle "Cose assicurate" **esclusivamente** da **Inondazione** e **Alluvione**.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", lettera b) del capitolo "Cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi danni:

- causati da **Allagamento**;
- causati da maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'**Inondazione** o dell'**Alluvione** sulle "Cose assicurate";
- derivanti da **Terremoto** ed eruzioni vulcaniche;
- derivanti da **Atti di terrorismo**;
- da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle **Cose all'aperto**;
- alle **Serre** e alle altre "Cose assicurate" in esse contenute;

- alle *Scorte e Prodotti* posti ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo;
- a fiori, alberi, piante, coltivazioni e impianti coltivi in genere;
- ai *Fabbricati* inagibili o con una carente manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del *Sinistro*, nonché alle altre "Cose assicurate" ivi contenute;
- a *Fabbricati* aventi strutture portanti verticali difformi a quanto indicato in *Polizza*, nonché alle altre "Cose assicurate" ivi contenute;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle "Cose assicurate".

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).

In caso di Recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota del *Premio* della presente garanzia relativa al periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'*Assicurato* di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), entro la data in cui ha effetto il Recesso della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* di *Polizza*, al netto delle imposte, relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Questa garanzia prevede il *Limite di Indennizzo* e la *Franchigia* indicati in *Polizza*.

2.8.16 Allagamento

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* causati alle "Cose assicurate" da *Allagamento* verificatosi all'interno dei *Fabbricati* a seguito di:

- formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
- fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, di *Impianti Idrici*, igienici e tecnici.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", lettera b) del capito "Cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi danni:

- causati da *Inondazione e Alluvione*;
- causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- causati da Gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle *Cose all'aperto*;
- alle Serre e alle altre "Cose assicurate" in esse contenute;
- alle *Scorte e Prodotti* posti ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo;
- a fiori, alberi, piante, coltivazioni e impianti coltivi in genere.

Questa garanzia prevede il *Limite di Indennizzo* e la *Franchigia* indicati in *Polizza*.

2.9 Opzione con riduzione di premio

2.9.1 Forma con Franchigia

La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in *Polizza* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*.

In deroga a quanto indicato nelle garanzie della Sezione "Incendio e Danni ai beni", l'Assicurazione è prestata con l'applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza* per qualunque *Sinistro* ad eccezione delle:

- garanzie che prevedono una *Franchigia* o uno *Scoperto* di importo superiore rispetto a quella indicata in *Polizza* per la presente opzione;
- garanzie "Rischio locativo" e "Ricorso terzi".



Che cosa non è assicurato?

In questo capitolo sono specificate le "Esclusioni" valide per tutti gli "Eventi assicurati" e per le garanzie della sezione "Incendio e Danni ai beni", fatto salvo quanto espressamente derogato nelle singole garanzie del capitolo "Che cosa è assicurato e come?".

2.10 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi i danni:

- a. causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- b. conseguenti a *Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti, Terremoti*, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno;
- c. conseguenti a crollo e collasso strutturale dei *Fabbricati*, non riconducibili a *Incendio, Implosione ed Esplosione*;
- d. conseguenti a uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d'aria;
- e. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse; atti di danneggiamiento volontari e dolosi, di *Terrorismo*, di sabotaggio; occupazione militare, invasione;
- f. causati da *Gelo, Colpo d'ariete, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamiento, Rigurgito e Occlusione* dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- g. subiti dalle *Scorte e Prodotti in refrigerazione* per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- h. indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose;
- i. da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- j. causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle "Cose assicurate", salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti a *Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione*;
- k. derivanti da sostanze esplosive detenute dall'Assicurato;
- l. causati da *Scoppio, Implosione ed Esplosione* determinati da usura, corrosione o difetto dei materiali;
- m. conseguenti o verificatisi in occasione di *Furto, Rapina o Scippo* anche solo tentati, a eccezione di quelli da *Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio*;
- n. di smarrimento, *Furto o Rapina* delle "Cose assicurate", anche se avvenuti in occasione degli "Eventi assicurati";
- o. subiti dai beni durante il trasporto ancorché situati nell'area di pertinenza aziendale;
- p. subiti da *Macchinari, Attrezzature e Macchine agricole* in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione;
- q. alle piante, alle coltivazioni in genere, inclusi gli impianti coltivi e i frutti pendenti;
- r. agli allevamenti industriali o che comunque producano reddito diverso dal reddito agricolo ai sensi D.P.R. n. 917 del 22/12/1986;
- s. agli *Allevamenti in batteria*;
- t. conseguenti al *Commercio ambulante*;
- u. agli *Impianti fotovoltaici*.

Sono inoltre escluse:

- v. le spese di ricerca e riparazione conseguente a rottura, *Occlusione o guasto accidentale* degli *Impianti idrici*.



Cosa fare in caso di Sinistro?

2.11 Come procedere in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;

2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del *Sinistro*;
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
- tipologia e elenco dei danni e indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
- recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:

1. verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
2. in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
3. eventuale documentazione sulle cause del *Sinistro*;
4. fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
5. foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
6. foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
7. foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle *Merci*;
8. contratto di locazione (se l'*Assicurato* è in affitto);
9. eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
10. indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
11. eventuale copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del *Contenuto* in altro luogo e successivo ricollocamento;
12. eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
13. eventuale documentazione attestante l'alterazione della catena del freddo.

Inoltre, su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "Tempi di gestione del *Sinistro*"). **La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario*.**



Come è gestito il Sinistro?

2.12 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente* e/o *Assicurato* o persona da lui designata;
oppure
- b. su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

2.13 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?";
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle "Cose assicurate", determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti al sottostante paragrafo 2.17 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno";
- d. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del paragrafo 2.12 "Procedura per la valutazione del danno" del presente capitolo, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni e eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

2.14 Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

2.15 Tempi di gestione del sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*? ", la **Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

1. formulerà una proposta di *Indennizzo*; oppure
2. respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

2.16 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

1. atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
2. documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
3. intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
4. nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
5. certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.

2.17 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola garanzia secondo i seguenti criteri:

1. Fabbricato

Si stima:

- a. la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;
- b. il deprezzamento subito in relazione all' età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2. Macchinari - Attrezzature - Contenuto - Macchine agricole

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circo-
stanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

3. Scorte - Prodotti - Bestiame - Foraggio

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le valuta-
zioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto, per esse, non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

4. Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l'ammon-
tare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma di Assicurazione a *Valore totale* tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il *Valore a nuovo* risulti:

1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al "momento del *Sinistro*" (art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale"), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "Somma assicurata" meno "Valore al momento del *Sinistro*" e la differenza "Valore a nuovo" meno "valore al momento del *Sinistro*";
3. uguale o inferiore al "valore al momento del *Sinistro*", non viene riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione e avviene:

1. in caso di rimpiazzo, **entro 30 giorni purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale**;
2. in caso di ricostruzione, **in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale; detti lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi sempre dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale**.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, **purché non ne derivi aggravio di spese per la Compagnia**.

5. Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

1. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
2. **la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste**;
3. per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l'Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento o per avere un duplicato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, **rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

6. Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a *Valore totale*)

Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che i valori delle "Cose assicurate", prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *Sinistro* le Somme rispettivamente assicurate alle "Cose assicurate" stesse, **la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".**

A parziale deroga del comma precedente, non si fa luogo all'applicazione della *Regola proporzionale* per quelle Garanzie la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del *Sinistro*.

Se tale valore risulta superato, la *Regola proporzionale* viene applicata per la sola eccedenza.



Assicurazione a Valore Totale

Esempi di calcolo dell'*Indennizzo*

Caso A: bene rimpiazzato/ricostruito con uno nuovo senza applicazione della tolleranza:

Somma assicurata: € 100.000

Valore al momento del *Sinistro* (valore di preesistenza):

€ 110.000

Danno: € 50.000

€ 100.000

$$\text{€ } 50.000 \times \frac{\text{€ } 100.000}{\text{€ } 110.000} = \text{€ } 45.454$$

Con applicazione della tolleranza del 10%:

$$\text{€ } 100.000 + (\text{€ } 100.000 \times 10\%)$$

$$\text{€ } 50.000 \times \frac{\text{€ } 100.000}{\text{€ } 110.000} = \text{€ } 50.000$$

In questo caso verranno erogati € 50.000 poiché nella Polizza è prevista una tolleranza del 10%.

Caso B: bene non rimpiazzato/non ricostruito

Somma assicurata: € 100.000

Valore al momento del *Sinistro* (valore di preesistenza a nuovo): € 110.000

Danno: € 50.000 (di cui € 40.000 allo stato d'uso e € 10.000 per supplemento di indennità per *Valore a nuovo*)

Coefficiente di degrado stimato 20%, pertanto valore di preesistenza allo stato d'uso € 88.000 (pari al valore di preesistenza a nuovo decurtato del coefficiente di degrado del 20%)

Poiché la somma assicurata al momento del *Sinistro* (€ 100.000) è superiore al valore di preesistenza allo stato d'uso (€ 88.000), il danno allo stato d'uso (€ 40.000) viene riconosciuto per intero.

Il supplemento di *Indennizzo* per *Valore a nuovo* (€ 10.000) verrà riconosciuto a lavori di ricostruzione/rimpiazzo ultimati, da effettuarsi nel termine indicato in Polizza. Tuttavia non verrà riconosciuto per intero poiché la somma assicurata è risultata sufficiente per lo stato d'uso, ma insufficiente per garantire il *Valore a nuovo*, come dal seguente prospetto:

$$(\text{€ } 100.000 - \text{€ } 88.000)$$

$$\text{€ } 10.000 \times \frac{(\text{€ } 100.000 - \text{€ } 88.000)}{(\text{€ } 110.000 - \text{€ } 88.000)} = \text{€ } 5.455$$

$$(\text{€ } 110.000 - \text{€ } 88.000)$$

7. Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

8. Limite massimo di Indennizzo

Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio" e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la Compagnia in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

In questa forma di Assicurazione la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice Civile), ma sempre nel limite della somma assicurata

Esempi di applicazione di Franchigie e Scoperti

Esempio 1:

garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di *Danno indennizzabile* inferiore al *Limite di Indennizzo*

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 10.000

Franchigia: € 1.500

Indennizzo: € 8.500

Esempio 2:

garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di *Danno indennizzabile* superiore al *Limite di Indennizzo*

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 150.000

Franchigia: € 1.500

Indennizzo: € 100.000

Esempio 3:

garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto percentuale*, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di *Danno indennizzabile* inferiore al *Limite di Indennizzo*

Caso 1:

Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 10.000

Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 2.000

Minimo: € 2.500

Viene quindi applicato il minimo

Indennizzo: € 7.500

Caso 2:

Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: 10.000

Scoperto del 20% del danno indennizzabile: 2.000

Minimo: 1.500

Viene quindi applicato lo *Scoperto*

Indennizzo: 8.000

Esempio 4:

garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto percentuale*, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di *Danno indennizzabile* superiore al *Limite di Indennizzo*

Caso 1:

Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 120.000

Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 24.000

Minimo: € 25.000

Viene quindi applicato il minimo

Indennizzo: € 95.000

Caso 2:

Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 120.000

Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 24.000

Minimo: € 15.000

Viene quindi applicato lo *Scoperto*

Indennizzo: € 96.000

Sezione 3 - Furto



Dove e quando vale la copertura?

3.1 Validità Territoriale

L'Assicurazione è valida nel *Territorio italiano*.

3.2 Validità Temporale

L'Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il *Periodo di validità dell'Assicurazione*.



Che cosa è assicurato e come?

3.3 Oggetto dell'assicurazione

È assicurato l'*Indennizzo dei Danni materiali e diretti* a seguito di sottrazione delle "Cose assicurate" in conseguenza degli "Eventi assicurati", delle "Altre garanzie assicurate", nonché delle "Garanzie aggiuntive" e delle "Garanzie Premium" specificatamente richiamate in *Polizza*.

3.3.1 Valore a nuovo

Relativamente alle "Cose assicurate": *Contenuto, Macchinari, Attrezzature, Macchine Agricole*, l'Assicurazione è prestata per il *Valore a nuovo*.

3.4 Cose Assicurate

Contenuto

Si assicura, a *Primo rischio assoluto* e nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza*, il *Contenuto* dell'ubicazione principale e delle eventuali *Strutture Collegate*.

L'Assicurazione del Contenuto è prestata con i seguenti Limiti di Indennizzo:

- 40% della somma assicurata, con il massimo di € 10.000 per *Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere*;
- 20% della somma assicurata, con il massimo di € 5.000 elevati a € 10.000 per *Valori se custoditi in Cassaforte*;
- 50% della somma assicurata con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto, relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i *Preziosi*), oggetti e servizi di argenteria;
- 5% della somma assicurata, con il massimo di € 500 per singolo oggetto, per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del *Fabbricato*;
- 5% della somma assicurata con il massimo di € 500 per gli *Animali da cortile*.

Bestiame

Si assicura, a *Primo rischio assoluto* e nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza*, il *Bestiame* ricoverato negli appositi locali dell'Azienda Agricola per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*.

L'Assicurazione è prestata unicamente per gli allevamenti che producono reddito agricolo ai sensi D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

Sono esclusi: cavalli da corsa e da concorso, animali da pelliccia e Allevamenti in batteria.

L'Assicurazione del Bestiame prevede lo Scoperto del 10% della somma assicurata totale con il minimo di € 1.000.

Scorte e Prodotti

Si assicurano, a *Primo rischio assoluto* e nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza*, le *Scorte e Prodotti* in deposito negli appositi Locali dell'Azienda Agricola per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*.

Sono esclusi: tabacco, coltivazioni in genere, Granaglie sullo stelo, Foraggio, frutti pendenti in genere.

Macchinari e Attrezzi

Si assicurano, a *Primo rischio assoluto* e nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza*, i *Macchinari* e le *Attrezzature* in deposito negli appositi locali dell'*Azienda Agricola* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*.

Macchine agricole

Si assicurano, a *Valore Totale* e nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza*, le *Macchine agricole* ovunque nell'ambito del *Territorio italiano*.

L'Assicurazione prevede lo Scoperto del 10% della somma assicurata totale con il minimo di € 1.000.

3.5 Eventi Assicurati

- *Furto* commesso con rottura o *Scasso* delle difese esterne dei locali contenenti le "Cose assicurate" e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, **purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche indicate al paragrafo 3.8 "Mezzi di chiusura" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"**;

- *Furto* mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o *Scasso* delle stesse, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;

- *Furto* commesso praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;

- *Furto* commesso in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi**;

- *Furto* commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

- *Rapina* avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Unicamente per le "Macchine agricole", la garanzia *Rapina* è operante anche se avvenuta all'esterno dei locali;

- guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di *Furto*, tentato *Furto*, *Rapina* a:

- "Cose assicurate" (esclusi *Valori*, *Macchine agricole* e *Bestiame*) sino alla concorrenza della somma assicurata prevista per le singole garanzie;
- locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura sino alla concorrenza del 20% della somma complessivamente assicurata per il "Contenuto."

Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza dei suindicati limiti, i guasti causati dall'intervento delle *Forze dell'ordine* in seguito a *Furto*, tentato *Furto*, *Rapina*.

- *Furto* commesso dai *Prestatori di lavoro* dell'*Azienda Agricola* al di fuori dell'orario di lavoro, purché:

- l'autore del *Furto* non sia incaricato della sorveglianza dell'*Azienda Agricola*, né della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
- il *Furto* sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dell'azienda;

- *Furto*, *Rapina* e atti vandalici ad archivi e documenti, registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici: l'Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il *Contenuto*, senza applicazione dell'eventuale *Franchigia*;

- le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le "Cose assicurate", nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, **con il limite massimo di € 150 per singolo Sinistro**.

3.6 Altre Garanzie Sempre Operanti

Fermo quanto previsto ai paragrafi 3.1 "Oggetto dell'Assicurazione" e 3.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", le seguenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in *Polizza* e con le regole, i *Limiti di Indennizzo*, i *Massimali*, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, espressamente specificati nelle garanzie stesse.

3.6.1 Spese Mediche da Infortunio

La garanzia comprende il rimborso delle spese sanitarie, sostenute e documentate, per *Infortunio dell'Assicurato e/o dei suoi Familiari*, dei suoi soci e/o dei *Prestatori di lavoro* avvenuto in occasione di *Rapina*:

- all'interno dell'*Azienda Agricola*;
- all'esterno dell'*Azienda Agricola*, durante il trasporto di *Valori* per conto dell'azienda stessa.

La garanzia prevede un limite di rimborso di € 1.000 per Annualità assicurativa.

3.6.2 Indennità aggiuntiva

La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate **in seguito a un Sinistro indennizzabile ai termini della Sezione "Furto"**, per:

- i costi sostenuti per la documentazione del danno;
- il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione che sono stati danneggiati.

La garanzia prevede il *Limite di Indennizzo* pari al **10% dell'importo liquidato ai sensi della Sezione "Furto" con il massimo di € 10.000 per Annualità assicurativa.**

3.7 Garanzie Premium (A Pagamento)

Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*.

Fermo quanto previsto ai capitoli 3.1 "Oggetto dell'Assicurazione" e 3.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", le seguenti garanzie valgono, nei limiti delle somme indicate in *Polizza*, e con le regole i *Limiti di Indennizzo*, i *Massimali*, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, espressamente specificati nelle garanzie stesse.

3.7.1 Macchinari, Attrezzature, Scorte e Prodotti e Bestiame trasportati

La garanzia comprende i danni di *Furto o Rapina* esclusivamente durante il trasporto di:

- **Macchinari;**
- **Attrezzature;**
- **Scorte e Prodotti;**
- **Bestiame;**

su veicoli guidati dallo stesso Assicurato o dai suoi familiari o *Prestatori di lavoro*, e se l'*Azienda Agricola* è una società, dai soci.

La garanzia è prestata a condizione che:

- i trasporti vengano effettuati mediante veicoli idonei al trasporto delle suddette "Cose assicurate";
- il trasporto avvenga tra le ore 05:00 e le ore 21:00;
- il veicolo, qualora venga lasciato momentaneamente incustodito, sia completamente chiuso e con le portiere bloccate.

La garanzia prevede lo *Scoperto* e il *Limite di Indennizzo* indicati in *Polizza*.

In presenza di altra assicurazione trasporti per le medesime "Cose assicurate", la presente Garanzia opera a secondo rischio, ossia per l'eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra *Polizza*.

3.7.2 Furto Bestiame all'aperto in aree recintate

La garanzia è estesa al *Furto* di *Bestiame* ricoverato all'aperto nelle recinzioni poste all'interno del perimetro dell'*Azienda Agricola*.

La garanzia è prestata a condizione che siano rispettate contemporaneamente tutte le seguenti prescrizioni:

- nel sito in cui è ubicata la recinzione vi sia costante presenza (h 24) di personale incaricato ad accudire e/o sorvegliare il *Bestiame*;
- il perimetro risulti protetto da recinzioni di altezza non inferiore a 150 cm realizzate in: muratura, metallo, reti

- **a maglia metallica o staccionate in legno;**
- **i varchi siano protetti da cancelli e/o porte in metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm;**
- **i cancelli siano chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.**

La garanzia vale esclusivamente per il *Furto* commesso con rottura o Scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili.

La garanzia prevede lo **Scoperto** e il **Limite di Indennizzo** indicati in **Polizza**.

3.7.3 Furto Bestiame in Alpeggio

La garanzia è estesa ai danni di *Furto* del *Bestiame in Alpeggio*, all'esterno dell'*Azienda Agricola*, e sulle strade che ivi conducono.

La garanzia prevede lo **Scoperto** e il **Limite di Indennizzo** indicati in **Polizza**.

3.7.4 Furto Macchinari all'aperto

La garanzia è estesa ai danni di *Furto* ai *Macchinari* quando si trovano all'aperto all'interno del perimetro dell'*Azienda Agricola*.

Sono inoltre compresi:

- i guasti causati dai ladri in occasione di *Furto*, tentato *Furto*, *Rapina*;
- il *Furto* di parti del *Macchinario* o degli accessori quando si trovino installati su di esso.

La garanzia prevede lo **Scoperto** e il **Limite di Indennizzo** indicati in **Polizza**.

3.7.5 Furto Attrezzi all'aperto

La garanzia è estesa ai danni di *Furto* alle *Attrezzature* quando si trovano all'aperto all'interno del perimetro dell'*Azienda Agricola*.

La garanzia è prestata a condizione che il luogo in cui sono depositate le Attrezature rispetti contemporaneamente tutte le seguenti prescrizioni:

- sia fornito di illuminazione idonea;
- sia interamente recintato e con ingressi muniti di cancelli metallici chiusi a chiave;
- sia protetto lungo tutto il perimetro da *Impianto automatico di allarme antifurto* collegato alle *Forze dell'ordine* o ad istituto di vigilanza privato. L'*Assicurato* si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

Qualora in caso di *Sinistro* risultasse che l'*Impianto di allarme* fosse inefficiente per motivi diversi da:

- a) manomissione da parte degli autori del *Furto*;
- b) evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso;

la *Compagnia* corrisponderà l'80% dell'importo liquidabile a termini delle *Condizioni di Assicurazione*, restando il 20% rimanente a carico dell'*Assicurato* stesso senza che egli possa, sotto pena di decaduta da ogni diritto all'*Indennizzo*, farlo assicurare da altri.

La garanzia prevede lo **Scoperto** e il **Limite di Indennizzo** indicati in **Polizza**.

In caso di applicabilità di più Scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

3.7.6 Portavalori

La garanzia è estesa ai danni di *Furto* di *Valori* avvenuto:

- in seguito ad *Infortunio* o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano;**

- strappandoli di mano o di dosso all'incaricato del trasporto;
 - mediante *Rapina*;
- commessi sulla persona dell'*Assicurato*, dei suoi soci, dei suoi *Familiari* o dei *Prestatori di lavoro* nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali delle strutture ricettive assicurate, detengono i *Valori* stessi durante il loro trasporto da o verso altre sedi aziendali, al domicilio dell'*Assicurato*, alle banche, ai fornitori e/o clienti o uffici aventi relazioni d'affari con l'*Assicurato* o viceversa.

La garanzia è prestata a condizione che:

- **il Furto avvenga durante** orario compreso tra le 05.00 e le 21:00;
- **il servizio sia svolto entro i confini della provincia, o provincia ad essa limitrofa, in cui è ubicata l'Azienda Agricola;**
- **la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 e non abbia alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all'effettuazione del trasporto.**

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi danni avvenuti in occasione del trasporto di *Valori* eccedenti i € 75.000, ciò indipendentemente dalla somma assicurata e da quella sottratta.

La garanzia prevede lo *Scoperto* e il *Limite di Indennizzo* indicati in *Polizza*.

3.7.7 Impianto fotovoltaico

La garanzia è estesa ai danni di *Furto* dei pannelli dell'*Impianto fotovoltaico* indicato in *Polizza*, al servizio esclusivo dell'*Azienda Agricola* assicurata.

Sono inclusi i danni derivanti da atti di danneggiamento volontari e guasti cagionati dai ladri per commettere il *Furto* o per tentare di commetterlo.

La garanzia è prestata a condizione che l'*Impianto fotovoltaico* sia installato sulle coperture dei *Fabbricati dell'Azienda Agricola* e che sia dotato di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni di tipo "antifurto" e/o che prevedano un sistema che ne impedisca la rimozione con sistemi ordinari;
- pannelli vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- presenza di impianto antifurto di localizzazione GPS e/o collegato in remoto con istituto di vigilanza privato;
- presenza di sistema di videosorveglianza o di *Impianto di allarme* collegato a stazione di controllo o guardiana operativa 24 ore su 24.

Per gli Impianti di potenza superiore ai 10 Kwp la presenza di un sistema di videosorveglianza o di *Impianto di allarme* collegato a stazione di controllo o guardiana operativa 24 ore su 24 è da intendersi obbligatoria. Sono esclusi dalla garanzia i furti avvenuti senza effrazione dei sistemi di fissaggio e/o ancoraggio dei pannelli.

Questa garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* e nei limiti della somma indicata in *Polizza*, con l'applicazione dello *Scoperto* indicato in *Polizza*.

3.8 Opzione con riduzione di Premio

3.8.1 Forma con Franchigia

La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in *Polizza* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*.

In deroga a quanto indicato nelle garanzie della sezione "Furto", l'Assicurazione è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza per qualunque Sinistro, ad eccezione delle garanzie che prevedono una Franchigia o uno Scoperto di importo superiore rispetto a quella indicata nella presente opzione.



Che cosa non è assicurato?

3.9 Delimitazioni

L'Assicurazione è operante a condizione che i locali contenenti le "Cose assicurate" siano chiusi, e che le aperture verso l'esterno poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall'esterno senza particolare agilità personale, siano provviste dei "Mezzi di protezione e chiusura", con le caratteristiche minime di seguito descritte, chiusi con appropriati dispositivi manovrabili unicamente dall'interno o da serrature o lucchetti.

3.10 Mezzi di protezione e chiusura

Sono considerati "Mezzi di protezione e chiusura": porte, tapparelle, *Serramenti* in genere, serrande, inferriate, *Vetri antisfondamento*, con le caratteristiche equivalenti a quelli usualmente installati negli edifici civili di abitazioni private o nei depositi industriali.

Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, l'Assicurazione prevede l'applicazione di uno *Scoperto* del 20%.

In caso di applicabilità di più *Scoperti*, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 40%.

3.11 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni di *Furto*:

1. di *Attrezzi*, *Machine agricole*, *Macchinari*, detenuti in leasing, salvo diversa pattuizione;
2. avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 15 giorni per i *Preziosi* e i *Valori*, e per più di 45 giorni per le altre Cose assicurate;
3. verificatisi in occasione di incendi, *Esplosioni* anche nucleari, *Scoppi*, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, nubifragi, *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, *Inondazioni*, *Alluvioni* e altri sconvolgimenti della natura;
4. verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), *Terrorismo* o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpativo, scioperi, tumulti popolari, sommosse; confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
5. agevolati dal *Contraente* e/o dall'Assicurato con dolo, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - 1) persone che con il *Contraente* e/o l'Assicurato occupano i locali contenenti le "Cose assicurate" o locali con questi comunicanti;
 - 2) persone del fatto delle quali il *Contraente* e/o l'Assicurato debba rispondere;
 - 3) incaricati della sorveglianza delle "Cose assicurate" stesse, o dei locali che le contengono;
 - 4) persone legate al *Contraente* e/o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato, se questi è una società.

È fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Eventi assicurati" del capitolo "Cosa e come assicuriamo", relativamente al *Furto* commesso dai *Prestatori di lavoro*.

Sono altresì esclusi i danni causati alle "Cose assicurate" da incendi, *Esplosioni* o *Scoppi* provocati dall'autore del *Sinistro*, anche se il Reato non è stato consumato.

Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento o uso delle "Cose assicurate", dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi.



Cosa fare in caso di Sinistro?

3.12 Come procedere in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del *Sinistro*;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
 - tipologia e elenco dei danni e indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:

1. verbale di eventuali autorità intervenute;
2. denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
3. ulteriori elementi di prova circa le modalità con cui è avvenuto il *Furto* o la *Rapina*;
4. fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto e/o altro elemento di prova del bene danneggiato o sottratto;
5. foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
6. foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
7. foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento dei beni;
8. eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
9. indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
10. fatture o documentazione fiscale attestante le spese sanitarie sostenute in caso di *Infortunio* per *Rapina*;
11. attestazione della proprietà del veicolo idoneo al trasporto.

Inoltre, su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "Tempi di gestione del *Sinistro*"). **La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario*.**



Come è gestito il Sinistro?

3.13 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente* e/o *Assicurato* o persona da lui designata;
- oppure
- b. su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali

senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

3.14 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?";
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle "Cose assicurate", determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti al sottostante paragrafo 3.18 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno";
- d. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del paragrafo 3.13 "Procedura per la valutazione del danno" del presente capitolo, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni e eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

3.15 Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

3.16 Tempi di gestione del sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*? ", la **Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

1. formulerà una proposta di *Indennizzo*; oppure
2. respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

3.17 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

1. atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
2. documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
3. intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;

4. nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
5. certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.

3.18 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola garanzia secondo i seguenti criteri:

1. Fabbricato

Si stima:

- a. la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;
- b. il deprezzamento subito in relazione all' età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2. Macchinari - Attrezzi - Contenuti - Macchine agricole

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

3. Scorte - Prodotti - Bestiame

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto, per esse, non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

4. Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l'ammontare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma di Assicurazione a *Valore totale* tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il *Valore a nuovo* risulti:

1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al "momento del *Sinistro*" (art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale"), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "Somma assicurata" meno "Valore al momento del *Sinistro*" e la differenza "Valore a nuovo" meno "valore al momento del *Sinistro*";
3. uguale o inferiore al "valore al momento del *Sinistro*", non viene riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione e avviene:

4. in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale;
5. in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale; detti lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi sempre dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, **purché non ne derivi aggravio per la Compagnia**.

5. Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

1. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
2. la **Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste**;
3. per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l'Assicurazione

copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento o per avere un duplicato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, **rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

6. Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

3.19 Limite massimo di indennizzo

Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio" e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la Compagnia in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

3.20 Recupero delle cose asportate

Se le "Cose assicurate" asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.

Le Cose recuperate diventano di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino alla correnza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.

Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

In questa forma di Assicurazione la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice Civile), ma sempre nel limite della somma assicurata

Esempi di applicazione di Franchigie e Scoperti

Esempio 1:

Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchiglia* in caso di *Danno indennizzabile* inferiore al *Limite di Indennizzo*

Limite di Indennizzo: 100.000

Danno indennizzabile: 10.000

Franchiglia: 1.500

Indennizzo: 8.500

Esempio 2:

Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchiglia* in caso di *Danno indennizzabile* superiore al

Limite di Indennizzo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 150.000

Franchiglia: € 1.500

Indennizzo: € 100.000

Esempio 3:

Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in

cifra assoluta, in caso di *Danno indennizzabile* inferiore al *Limite di Indennizzo*

Caso 1:

Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 10.000

Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 2.000

Minimo: € 2.500

Viene quindi applicato il minimo

Indennizzo: € 7.500

Caso 2:

Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 10.000

Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 2.000

Minimo: € 1.500

Viene quindi applicato lo *Scoperto*

Indennizzo: € 8.000

Esempio 4:

Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di *Danno indennizzabile* superiore al *Limite di Indennizzo*

Caso 1:

Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 120.000

Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 24.000

Minimo: € 25.000

Viene quindi applicato il minimo

Indennizzo: € 95.000

Caso 2:

Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 120.000

Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 24.000

Minimo: € 15.000

Viene quindi applicato lo *Scoperto*

Indennizzo: € 96.000



Sezione 4 - Danni a terzi



Dove e quando vale la copertura?

4.1 Validità Territoriale

L'Assicurazione è valida per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, **esclusi USA - Stati Uniti d'America e Canada.**

Limitatamente alle seguenti attività l'Assicurazione vale nel mondo intero:

- viaggi per trattative di affari;
- partecipazione a convegni, fiere, mostre e esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio di stand purché direttamente effettuati dall'Assicurato.

Limitatamente alla "Responsabilità civile danni a terzi da prodotti (RCP)", l'Assicurazione vale per i prodotti venduti o distribuiti dall'Assicurato, nonché venduti o distribuiti per suo conto, nei territori dei paesi europei, inclusa la Russia, e per i danni ovunque verificatisi ad **eccezione di USA - Stati Uniti d'America e Canada.**

4.2 Validità Temporale

L'Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il *Periodo di validità* dell'Assicurazione fatto salvo quanto espressamente riportato nelle garanzie:

- "Responsabilità civile danni a terzi da prodotti (RCP)";
- "Smercio di generi alimentari".

4.3 Determinazione del premio

Il *Premio* relativo alle garanzie "Danni a terzi" è determinato in base alla superficie complessiva, espressa in ettari, occupata dall'Azienda agricola (Fabbricati, aree aperte e coperte, terreni, fondi, Alpeggi, ecc.) come risultante dal *Fascicolo Aziendale*, dichiarata dal *Contraente* e indicata in *Polizza*.



Che cosa è assicurato e come?

Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività

4.4 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* si fa carico del *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni che l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, abbia involontariamente causato a terzi, per morte, lesioni personali e danni materiali a Cose, nella conduzione dell'Azienda Agricola indicata in *Polizza*.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'*I.N.P.S.* ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222 e successive modifiche e/o integrazioni;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'*I.N.A.I.L.* ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile.

e comprende i danni derivanti:

- dalla proprietà e/o conduzione dei beni immobili, che costituiscono l'Azienda Agricola, e dei relativi impianti al servizio degli stessi;

- dalla manutenzione ordinaria degli immobili eseguita direttamente dal personale dell’*Azienda Agricola*;
- dalle attività di coltivazione agricola e di silvicoltura, inclusi i lavori di dissodamento dei terreni, bonifica, disboscamento e taglio di piante eseguiti in proprio;
- dall’impiego di *Macchine agricole* e relativi motori, usati per le necessità dell’azienda o secondo quanto previsto dall’articolo 2139 del Codice Civile in tema di scambio di beni e servizi;
- dalle attività di trasformazione e conservazione dei prodotti del fondo agricolo e apicoltura;
- dalla proprietà, conduzione e impiego di *Animali da cortile*, *Animali domestici*, *Cani da lavoro*;
- dall’impiego di bovini ed equini per lavori agricoli e per il traino di veicoli a trazione animale destinati al trasporto di persone e/o *Cose*;
- dalla circolazione e uso, anche all’esterno dell’*Azienda Agricola*, di velocipedi e biciclette a pedalata assistita;
- dall’esercizio di officine interne per l’ordinaria manutenzione;
- dalla proprietà e dall’uso di macchine automatiche per la distribuzione e somministrazione di cibi e bevande in genere;
- dall’esercizio del servizio antincendio interno o dall’intervento diretto di *Prestatori di lavoro* dell’Assicurato per tale scopo;
- dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all’interno dell’*Azienda Agricola*;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, incluso l’allestimento, la proprietà, il montaggio e lo smontaggio di stand;
- dall’organizzazione di visite all’azienda e dalla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e delle attività dell’*Azienda Agricola*;
- dal servizio di vigilanza e guardiania da parte di personale aziendale a ciò contrattualmente preposto e in regola con gli obblighi di legge, effettuato con guardiani (anche armati) e cani;
- dalla gestione di punti di vendita diretta ubicati all’interno dell’*Azienda Agricola*.

4.5 Altre garanzie sempre operanti

Fermo quanto previsto ai paragrafi 4.3 “Oggetto dell’Assicurazione”, 4.8 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” e i limiti di *Massimale di Responsabilità civile* dell’esercizio dell’attività indicato in *Polizza*, l’Assicurazione vale per le seguenti garanzie con le regole in esse specificate.

4.5.1 Committenza - Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile nella sua qualità di *Committente* per danni cagionati a terzi dai propri *Prestatori di lavoro*.

Sono esclusi i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).

La garanzia prevede la Franchigia di € 250 per ciascun Sinistro.

4.5.2 Mezzi meccanici di sollevamento

La garanzia comprende i danni derivanti dall’impiego di mezzi meccanici di sollevamento per l’esecuzione di operazioni di carico e/o scarico anche all’esterno dell’azienda.

Sono esclusi i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).

4.5.3 Prelievo e consegna

La garanzia comprende i danni derivanti dall’attività di prelievo, consegna e rifornimento di prodotti, effettuati direttamente dall’Assicurato.

Sono esclusi i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).

4.5.4 Mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni ai mezzi di trasporto di terzi (inclusi gli animali da soma e da traino) sotto carico e scarico o in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

La garanzia prevede la Franchigia di € 250 per ciascun Sinistro.

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni conseguenti a mancato uso dei suddetti mezzi di trasporto.

4.5.5 Dannи da spargimento d'acqua

La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a guasti e/o rotture accidentali degli *Impianti Idrici* facenti parte dei *Fabbricati* che costituiscono l'*Azienda Agricola*.

La garanzia prevede la **Franchigia di € 250 per ciascun Sinistro**.

4.5.6 Responsabilità civile personale

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di ciascun *Prestatore di lavoro*, (nonché del titolare dell'*Azienda Agricola*, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'*Assicurato*), per i danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni inerenti l'*Azienda Agricola*.

Nel caso in cui le predette persone **siano in possesso dei requisiti di legge** e svolgessero attività di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modifiche e/o integrazioni, la presente garanzia, **limitatamente ai danni per morte e lesioni personali**, è estesa a questi incarichi.

La garanzia copre i danni arrecati:

- a. alle persone considerate terzi (**escluso l'Assicurato/Contraente**) in base alle Condizioni di Assicurazione, entro il limite del *Massimale* di "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività";
- b. agli altri *Prestatori di lavoro*, **limitatamente alle lesioni corporali subite dagli stessi in occasione di lavoro o di servizio**, entro il limite del *Massimale* pattuito per la garanzia R.C.O. (**garanzia operante solo se è stata attivata la corrispettiva garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile Operai - RCO"**).

4.5.7 Scambio di manodopera

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per lo scambio di manodopera ai sensi dell'art. 2139 del Codice Civile:

- nello svolgimento di attività per conto di altri imprenditori agricoli;
- in qualità di utilizzatore di lavori svolti da altri imprenditori agricoli e loro dipendenti che sono equiparati ai *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*, purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. **Questa estensione di garanzia viene prestata a secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto ai Massimali dell'Assicurazione dell'altro imprenditore agricolo.**

Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia prevede la Franchigia di € 500 per ciascun Sinistro.

4.5.8 Cose di terzi nell'ambito di esecuzione dei lavori

La garanzia comprende i danni a Cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La garanzia prevede la **Franchigia di € 250 per ciascun Sinistro**.

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni da mancato uso delle Cose danneggiate.

4.5.9 Cose di terzi in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle Cose di terzi in consegna o custodia all'*Assicurato* o da lui detenute a qualsiasi titolo.

La garanzia prevede:

- **lo Scoperto del 10%, con il minimo di € 500 per ciascun Sinistro;**
- il **limite massimo di Risarcimento di € 10.000 per Sinistro e per Annualità assicurativa.**

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- a *Fabbricati*, terreni, coltivazioni e ogni altra Cosa, concessi in uso, locazione o locazione finanziaria;
- alle Cose che costituiscono, in tutto o in parte, strumento od oggetto di lavorazione;
- da smarrimento;
- da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- da mancato uso delle Cose danneggiate;

- subiti da Cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate;
- alle scorte vive o morte di terzi derivanti da rovina totale o parziale degli immobili ivi esistenti.

4.5.10 Danni da Incendio a Cose di terzi

La garanzia è estesa ai danni a Cose di terzi derivanti da *Incendio, Esplosione o Scoppio* di **Cose dell'Assicurato o da lui detenute**.

La garanzia prevede:

- lo **Scoperto del 10% con il minimo di € 500 per ciascun Sinistro**;
- il massimo **Risarcimento di € 100.000 per Sinistro e per Annualità assicurativa**.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, punto 11 del capitolo “Che cosa non è assicurato”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da mancato uso delle Cose danneggiate.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da altra garanzia *Incendio* per danni ai vicini e/o ai terzi, la presente garanzia opererà in secondo *Rischio*, per l'eccedenza rispetto alle somme/Massimali assicurate con la suddetta garanzia *Incendio*.

4.5.11 Veicoli di terzi e Prestatori di lavoro

La garanzia comprende i danni ai veicoli di terzi e dei *Prestatori di lavoro* in sosta nell'area di pertinenza dell'*Azienda Agricola*.

La garanzia prevede la **Franchigia di € 250 per ciascun Sinistro**.

Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni da mancato uso o disponibilità dei veicoli.

4.5.12 Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia è estesa ai danni a Cose di terzi causati da cedimento o franamento del terreno.

La garanzia prevede:

- lo **Scoperto del 10% con il minimo di € 500 per ciascun Sinistro**;
- il limite di **Risarcimento massimo di € 100.000 per Sinistro e per Annualità assicurativa**.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, punto 16 del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- a manufatti edili e opere edili in genere;
- determinati da vibrazione, lavori di sotto-muratura o altre tecniche sostitutive.

4.5.13 Inquinamento accidentale

La garanzia è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto imprevisto, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività assicurata.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoruscite dall'*Azienda Agricola*.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dall'*Azienda Agricola* assicurata, così come i conseguenti danni devono essere evidenti all'Assicurato o a terzi entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti hanno avuto inizio;
- fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni Sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato immediatamente alla Compagnia e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.

La garanzia comprende, entro il massimo del 10% del **Limite di Risarcimento** previsto per la presente garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un *Sinistro* risarcibile a termini di *Polizza*, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Compagnia.

La garanzia è prestata esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per

le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva 4.6.8 *"Danni da interruzione e sospensione di attività"*, se espressamente richiamata in *Polizza*.

Oltre a quanto previsto al capitolo *"Che cosa non è assicurato"*, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

1. ambientali di cui l'*Assicurato* o persone delle quali debba rispondere siano responsabili ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. derivanti da alterazioni di carattere genetico;
3. provocati da attività svolte all'esterno dell'*Azienda Agricola*;
4. cagionati a Cose di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
5. conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'*azienda*;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'*azienda*.

La presente esclusione 5. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti idonei in rapporto alle circostanze.

La garanzia prevede:

- la *Franchigia* di € 1.000 per ciascun *Sinistro*;
- il limite massimo di *Risarcimento* di € 50.000 per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

4.5.14 Insegne

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, installati anche esternamente all'*Azienda Agricola* purché nel *Territorio italiano*.

Oltre a quanto previsto al capitolo *"Che cosa non è assicurato?"*, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni alle opere e alle Cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni.

4.5.15 Errato trattamento dei dati personali

La garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'*Assicurato* per le perdite patrimoniali provocate a terzi da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e/o integrazioni e del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche e integrazioni, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La garanzia prevede:

- lo *Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000*;
- il *limite massimo di Risarcimento di € 50.000 per Sinistro e per Annualità assicurativa*.

Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi anche i *Prestatori di lavoro dell'Assicurato*.

4.5.16 Apicoltura

L'*Assicurazione* comprende i danni derivanti dall'attività di apicoltura svolta anche all'esterno dell'*Azienda Agricola* su fondi di proprietà di terzi.

Sono inclusi i *Rischi* derivanti dalla proprietà delle *Arnie* e dalle operazioni di carico, scarico e trasferimento delle stesse.

Oltre a quanto previsto al capitolo *"Che cosa non è assicurato?"*, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

4.5.17 Affidamento minori

La garanzia comprende i danni per morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'affidamento temporaneo di minori all'*Assicurato* da parte dei *Clienti dell'Agriturismo*.

La garanzia opera purché la custodia dei minori avvenga nell'ambito dell'*Azienda Agricola* assicurata e sia affidata a personale specificatamente incaricato.

La garanzia prevede il *limite massimo di Risarcimento* pari al 50% del *Massimale di Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività indicato in Polizza* con il massimo di € 1.000.000 per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

4.5.18 Proprietà e/o conduzione di aree di svago e da gioco

La garanzia comprende i danni che l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, abbia involontariamente causato a terzi, per morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione di aree di svago e da gioco ubicate nell'Azienda Agricola, **esclusi giochi gonfiabili, tappeti e reti elastiche.**

La garanzia è prestata a condizione che le **Attrezzature, le aree da gioco e i relativi rivestimenti siano sottoposti a regolare manutenzione e rispettino, se applicabili, le norme UNI EN 1176 "Attrezzature per aree da gioco", UNI EN 1177 "Rivestimenti di superfici di aree da gioco" e UNI 11123 "Progettazione dei parchi e aree da gioco all'aperto" e successive modifiche e integrazioni.**

La garanzia prevede il **limite massimo di Risarcimento pari al 50% del Massimale RCT indicato in Polizza con il massimo di € 1.000.000 per Sinistro e per Annualità assicurativa e con l'applicazione di una Franchigia di € 500 per Sinistro.**

4.5.19 Agricoltura Sociale

L'Assicurazione vale per i danni verificatisi nello svolgimento di attività sociali attinenti all'Azienda Agricola finalizzate:

- allo sviluppo di abilità e di capacità personali e/o all'inserimento socio-lavorativo di soggetti con disabilità, svantaggiati e minori inseriti in progetti di riabilitazione o sostegno sociale;
- al supporto riabilitativo, con l'ausilio di animali e delle coltivazioni dell'Azienda Agricola;
- all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

L'Assicurazione è prestata a condizione che le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oltre a quanto previsto al capitolo **"Che cosa non è assicurato?",** per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni derivanti dalle attività che richiedono supporto medico.

4.5.20 Responsabilità civile della vita privata

Qualora l'Assicurato sia una persona fisica e risieda nell'Azienda Agricola, la garanzia comprende i danni causati a terzi in relazione alla vita privata dell'Assicurato e dei familiari con lui conviventi (coniuge, figli maggiorenni e altri coniugi), per fatto proprio: dei familiari minorenni; di minori in affido familiare; di addetti ai servizi domestici e assistenziali, baby sitter e personale alla pari nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti assicurati.

Sono inoltre compresi i danni derivanti:

- dalla pratica di attività sportive, di svago e del tempo libero svolte a carattere ricreativo e/o dilettantistico;
- dalla conduzione dell'abitazione situata nell'Azienda Agricola, comprese le pertinenze e le antenne televisive;
- dalla detenzione di armi regolarmente possedute ed utilizzate, compreso il loro impiego esclusivamente per l'esercizio sportivo e della caccia con esclusione della difesa personale e dell'abitazione.

Oltre a quanto previsto al capitolo **"Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni derivanti:**

- dall'esercizio di qualsiasi attività professionale;
- da affari, locazioni o noleggi;
- dalla partecipazione a competizioni agonistiche;
- dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore, natanti e imbarcazioni di qualsiasi tipo.

4.6 Garanzie Premium (a pagamento)

Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza.

Fermo quanto previsto nei capitoli 4.3 "Oggetto dell'Assicurazione", 4.8 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" e i limiti di Massimale RCT indicato in Polizza, l'Assicurazione vale per le seguenti "Garanzie Premium", con le regole e/o deroghe espressamente specificate.

4.6.1 Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si fa carico del **Risarcimento** (capitale, interessi e spese) dei danni per morte, lesioni personali, dovuto dall'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, **in conseguenza di Infortuni sul lavoro subiti dai Prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvale per lo svolgimento delle attività dell'Azienda Agricola.**

La garanzia vale anche per le azioni promosse da:

1. I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 "Testo unico per

l'Assicurazione obbligatoria contro gli *Infortuni* sul lavoro e le *Malattie professionali*" e successive modificazioni, nonché per gli effetti del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38, contenente aggiornamenti del testo unico di cui in precedenza;

2. *I.N.P.S.* ai sensi dell'articolo 14 della Legge 222 del 12/6/1984 "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile" e successive modifiche.

La garanzia è efficace a condizione che al momento del *Sinistro*:

- a. l'*Assicurato* sia in regola con l'obbligo di corrispondere il *Premio assicurativo all'I.N.A.I.L.*, se l'obbligo ricade in tutto o in parte sull'*Assicurato*;
- b. il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Tuttavia, se l'irregolarità derivasse da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, la garanzia conserverebbe la propria validità.

La garanzia prevede la *Franchigia* di € 2.500 per ciascun *Prestatore di lavoro* danneggiato.

Per questa garanzia è prestato il *Massimale di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)* e applicato il *limite di Risarcimento per Prestatore di lavoro* indicati in *Polizza*.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", punto 4) del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni derivanti da *Malattie professionali*.

4.6.2 Malattie professionali

La garanzia 4.6.1. "Responsabilità Civile verso *Prestatori di lavoro (R.C.O.)*" è estesa al *Rischio* delle *Malattie professionali*, intendendosi per tali:

- a. le *Malattie professionali* per le quali, al momento del *Sinistro*, venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura;
- b. le *Malattie professionali* tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto di lavoro, indicate al Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli *Infortuni* sul lavoro e le *Malattie professionali*" e successive modifiche e/o integrazioni.

La garanzia è prestata a condizione che le malattie professionali si manifestino nel periodo di validità e copertura della *Polizza* e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nel periodo stesso oppure nel periodo di validità e copertura, senza interruzione di continuità, di altre polizze precedenti, con la medesima garanzia "*Malattie professionali*", stipulate con la *Compagnia*.

Per data di "manifestazione" della "*Malattia professionale*" s'intende la data in cui è stata diagnosticata, per la prima volta, al *Prestatore di lavoro* la patologia oggetto della denuncia di *Sinistro*, semprché, successivamente e con le modalità di rito, l'*Ente* preposto o la magistratura certifichino il nesso di causalità fra la patologia predetta e la mansione effettivamente svolta, presso l'*Assicurato*, dal *Prestatore di lavoro* stesso.

Per questa garanzia è prestato il *Massimale* previsto per la "Responsabilità Civile verso *Prestatori di lavoro (R.C.O.)*" con applicazione del *limite di Risarcimento per Prestatore di lavoro* infortunato indicati in *Polizza*; tale *Massimale* rappresenta la massima esposizione della *Compagnia*:

- a. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di *Malattia professionale* manifestatasi;
- b. per più danni verificatisi in una stessa *Annualità assicurativa*.

La *Compagnia* ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sull'attività dell'*Assicurato*, ispezioni per le quali l'*Assicurato* stesso è tenuto a consentire il libero accesso, e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", punto 5) del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

1. per quei *Prestatori di lavoro* per i quali si sia manifestata ricaduta di *Malattia professionale* precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le *Malattie professionali* conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.

La presente esclusione non opera per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano stati intrapresi accorgimenti idonei in rapporto alle circostanze;

3. per l'asbestosi, la silicosi e le altre patologie provocate dall'amianto o dalla silice;
4. per le *Malattie professionali* provocate da diacetile (Diacetyl);

5. per le **Malattie professionali** provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").

La garanzia prevede la **Franchigia** di € 2.500 per ciascun **Prestatore di lavoro** danneggiato.

4.6.3 Lavoratori stagionali

Sono considerati terzi i soggetti, non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che collaborino con lo stesso per lavori stagionali di carattere temporaneo.

Questa estensione di garanzia è prestata per i soli **Infortuni** subiti in occasione di lavoro sempreché dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da **Reato** colposo perseguitibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'Assicurato stesso o da suo dipendente del cui fatto egli debba rispondere a norma dell'articolo 2049 del Codice Civile.

La garanzia prevede:

- la **Franchigia** di € 2.500 per ciascun **Lavoratore stagionale** infortunato;
- il **Limite massimo di Risarcimento** di € 500.000 per ciascun **Sinistro** e per **Annualità assicurativa**.

4.6.4 Responsabilità civile danni a terzi da prodotti

La garanzia è estesa ai danni determinati da difetto dei prodotti, indicati in **Polizza**, fabbricati, venduti o distribuiti dall'**Azienda Agricola** in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi.

La garanzia vale anche per i danni da:

- errata concezione/progettazione;
- errate, omesse o carenti istruzioni d'uso;
- errato o difettoso imballaggio;
- errata o difettosa conservazione da parte dell'Assicurato.

La garanzia comprende inoltre, entro il **Limite** indicato in **Polizza**, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", punto 7) del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi dalla garanzia:

1. i danni derivanti da prodotti surgelati e congelati;
2. le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
3. le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accettare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini o spese siano autorizzate dalla **Compagnia**;
4. le spese da chiunque sostenute per sottoporre qualsiasi prodotto a prove, analisi, controlli e verifiche volte ad accertarne la sua sicurezza, e quelle per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto stesso;
5. i danni derivanti da prodotti in sperimentazione;
6. i danni derivanti da prodotti cosmetici di qualunque tipo;
7. i danni relativi a oggetti promozionali/gadgets venduti unitamente ai prodotti assicurati, se tali oggetti non siano conformi ai requisiti previsti dalla legge in materia di sicurezza dei prodotti.

Validità Temporale (*Claims Made*)

In deroga a quanto previsto al paragrafo 4.2 "Validità temporale" del capitolo "Dove e quando assicuriamo?", questa garanzia vale per le richieste di **Risarcimento** notificate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

In caso di "**Sinistro in serie**", così come definito in seguito, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre due anni dalla cessazione stessa.

Limiti di Indennizzo

Premesso che il **Massimale** indicato in **Polizza** rappresenta il massimo esborso della **Compagnia** per **Sinistro** e per

Annualità assicurativa, in nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori al Massimale indicato:

- per più *Sinistri* verificatisi in uno stesso periodo annuo di *Assicurazione*; o, per le polizze di durata inferiore all'anno, nell'intera *Annualità assicurativa*;
- per "Sinistro in serie", intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in momenti diversi.

La garanzia prevede la *Franchigia* e il *limite di Risarcimento* indicati in *Polizza*.

4.6.5 Smercio di generi alimentari

La garanzia è estesa ai danni causati dai generi alimentari e/o bevande venduti al dettaglio o somministrati direttamente dall'*Assicurato*.

La garanzia opera purché i danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e/o somministrazione, e comunque durante il periodo di validità dell'*Assicurazione*.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", punto 7) del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto salvo che per i generi alimentari e le bevande di produzione dell'*Assicurato*.

4.6.6 Attività per conto terzi

La garanzia è estesa ai danni derivanti dall'esecuzione di lavori per conto terzi o presso terzi.

Sono compresi i danni ai locali dove si eseguono i lavori e alle Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", punto 9) del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- derivanti da attività per conto terzi, quando queste risultino prevalenti per fatturato rispetto all'attività direttamente svolta nell'*Azienda Agricola* assicurata.

La garanzia prevede lo *Scoperto* e il *limite di Risarcimento* indicati in *Polizza*.

4.6.7 Trattamenti Chimici

La garanzia comprende i danni causati da trattamenti chimici e fitosanitari effettuati nell'*Azienda Agricola* a condizione che i prodotti utilizzati non contengano sostanze vietate per legge e l'*Assicurato* sia in possesso delle licenze e autorizzazioni all'impiego di tali prodotti.

La garanzia prevede lo *Scoperto* e il *limite di Risarcimento* indicati in *Polizza*.

4.6.8 Dannи da interruzione o sospensione di attività

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, a condizione che tali danni siano conseguenti a *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*.

La garanzia prevede lo *Scoperto* e il *limite di Risarcimento* indicati in *Polizza*.

4.6.9 Allevamento di Bestiame

La garanzia è estesa ai danni derivanti dall'allevamento di *Bestiame*, atto a produrre reddito agricolo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell'*Azienda* stessa, nonché il trasferimento del *Bestiame* da e verso pascoli e mercati.

La garanzia comprende i danni derivanti dall'attività di trasformazione e conservazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dall'allevamento.

La garanzia prevede la *Franchigia* indicata in *Polizza*.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", punto 2) del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.

4.6.10 Stazione di monta per conto terzi

La garanzia è estesa ai danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, all'interno dell'*Azienda Agricola*.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", punto 2) del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni agli animali sottoposti alla monta.

4.6.11 Danni agli animali sottoposti alla monta

La garanzia è estesa ai danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'Azienda Agricola, compresi i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta.

La garanzia prevede la *Franchigia* indicata in *Polizza*.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", punto 2) del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni da contagio di *Malattie*.

4.6.12 Danni a condutture e impianti sotterranei

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* alle condutture e agli impianti sotterranei.

La garanzia prevede lo *Scoperto* e il limite di *Risarcimento* indicati in *Polizza*.

4.6.13 Agriturismo (Valida per le ubicazioni per le quali è espressamente richiamata in polizza)

La garanzia è estesa all'attività di agriturismo svolta nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i *Clienti*.

La garanzia vale anche per i *Rischi* derivanti:

- dalla proprietà o conduzione dei *Fabbricati* e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività agrituristiche, comprese piscine, campi da tennis, campi da calcio, campi da bocce e simili;
- da attività ricreative, culturali e sportive, a carattere non professionale, gestite o organizzate dall'*Assicurato*;
- dai danni causati o subiti dai clienti anche quando partecipano a scopo ricreativo alle attività dell'Azienda Agricola;
- noleggio di biciclette, incluse quelle a pedalata assistita;
- dall'attività di equitazione, incluse le passeggiate all'esterno dell'Azienda Agricola.

La garanzia comprende:

- i danni dei quali l'*Assicurato* sia tenuto a rispondere, come previsto dagli articoli 1783, 1784, 1785 bis, 1786 del Codice Civile, per *Furto*, distruzione, deterioramento delle Cose consegnate o non consegnate.

Questa estensione prevede il limite massimo di *Risarcimento* di € 1.000 per ciascun *Cliente*; tale limite si intende automaticamente raddoppiato qualora gli oggetti siano custoditi in *Cassaforte*.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico *Cliente*.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 4.8 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", punto 3) del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni da *Furto di Valori, Preziosi* che non siano custoditi in *Cassaforte*.

4.6.14 Commercio ambulante

La garanzia è estesa all'attività di *Commercio ambulante*, purchè accessoria all'attività principale svolta nell'Azienda Agricola assicurata.

La garanzia prevede lo *Scoperto* e il limite di *Risarcimento* indicati in *Polizza*.

Che cosa non è assicurato?



In questo capitolo sono specificate le "Delimitazioni" e le "Esclusioni valide per tutte le garanzie" della Sezione "Danni a Terzi - Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività", fatto salvo quanto espressamente derogato nelle singole garanzie.

4.7 Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, il convivente "more uxorio", i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;
- c. altre persone non qualificabili come "Prestatori di lavoro" che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'*Assicurazione*, salvo quanto assicurato con la precedente garanzia 4.5.6 "Responsabilità civile personale";
- d. i *Prestatori di lavoro*.

Limitatamente alla garanzia "Responsabilità Civile dei Prodotti (R.C.P.)" non sono inoltre considerati terzi:

e. le Società che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

4.8 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi i danni:

1. derivanti dall'attività di acquacoltura;
2. derivanti dall'allevamento di *Bestiame* e dall'esercizio di stazioni di monta;
3. derivanti dall'attività di Agriturismo;
4. ai *Prestatori di lavoro*;
5. derivanti da *Malattie professionali*;
6. a condutture e impianti sotterranei in genere;
7. cagionati da merci, prodotti e Cose in genere, dopo la consegna a terzi;
8. derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
9. derivanti da Lavori presso terzi;
10. da *Furto*;
11. da *Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute*;
12. da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili, e dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
13. da impiego di veicoli a motore, *Macchinari* o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore, e che comunque non abbia compiuto i 16 anni di età;
14. a Cose rimorchiare, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
15. a colture e/o Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
16. a *Fabbricati* e a Cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, smottamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
17. a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
18. da responsabilità volontariamente assunte dal *Contraente* o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
19. di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile o di altre norme di legge;
20. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
21. provocati da persone non qualificabili come "*Prestatori di lavoro*" e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività;
22. da detenzione o impiego di esplosivi;
23. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
24. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
25. conseguenti ad *Atti di terrorismo*, atti di sabotaggio e atti di guerra in genere;
26. derivanti da amianto o Chrysotile;
27. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
28. derivanti da contagi trasmessi da animali;
29. risultanti dalla generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
30. derivanti da sostanze od organismi in genere, geneticamente modificati e derivati, o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
31. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
32. provocati da diacetile (Diacetyl);
33. derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
34. derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 - dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza, ecc.).

35. provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
36. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
37. provocati alla pavimentazione stradale da **Macchine agricole** su cingoli o su ruote non gommate;
38. a Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
39. alle scorte vive o morte (del fondo o di terzi) derivanti da rovina totale o parziale degli immobili;
40. alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
41. conseguenti a inadempimento di obblighi contrattuali o fiscali;
42. conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione;
43. derivanti dall'attività di **Commercio ambulante**.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio (es. danni punitivi o esemplari), o in forza di altre norme imperative di legge.



Cosa fare in caso di Sinistro?

4.9 Deroga alla proporzionale

Premesso quanto indicato nel paragrafo **4.3 Determinazione del Premio** del capitolo "Dove e quando vale la copertura": se dalle stime eseguite, la superficie occupata dall'Azienda Agricola al momento del *Sinistro*, eccede di oltre il 10% quella indicata in Polizza, **la Compagnia risponderà del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".**

4.10 Come procedere in Caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
 - tipologia e elenco dei danni;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio*.
 - recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell'Assicurato.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:

- a) relazione sottoscritta dall'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici e e-mail del danneggiato;
- b) eventuale richiesta di risarcimento danni;
- c) documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- d) eventuali atti giudiziari;
- e) sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- f) denuncia alle Autorità;
- g) fattura relativa al soggiorno con indicazione del prezzo giornaliero della camera;
- h) documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- i) documento di abilitazione alla guida e alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- j) attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature e impianti messe a disposizione della Clientela (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- k) visura camerale alla data dell'evento;
- l) licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);

- m) attestazione di proprietà dell'animale domestico e/o dei cani da guardia (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- n) titolo abilitativo sia del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, sia del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- o) carta di circolazione e certificato di proprietà dei veicoli coinvolti (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*)
- p) certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- q) certificazione di conformità e di avvenuta manutenzione delle attrezzature ed aree di gioco (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- r) autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- s) titoli abilitativi ed autorizzativi del personale addetto ad attività di gite ed escursioni ed equestre (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- t) ricevuta di *Valori e/o Preziosi* se consegnati all'*Assicurato* (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- u) dichiarazione attestante il numero delle persone che occupano la camera (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- v) in caso di *Sinistro RCO*, oltre a quanto richiesto per il *Sinistro Responsabilità Civile*:
- w) denuncia dell'*Infortunio* a INAIL e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- x) diffide/Rivalse INAIL;
- y) documentazione inerente l'inquadramento del lavoratore (busta paga e indicazione della mansione svolta);
- z) documentazione inerente la formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione e informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
- aa) piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti);
- bb) libro Unico del Lavoro

Inoltre, su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario*.



Come è gestito il Sinistro?

4.11 Tempi di gestione del sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, la **Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro**.

La *Compagnia* entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della *Polizza* per il *Sinistro*.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (esempio, medici, periti, accertatori...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

4.12 Pagamento

Quando l'*Assicurato* chiede formalmente alla *Compagnia* che il pagamento di quanto dovuto al terzo danneggiato venga effettuato a suo favore, questo viene eseguito entro 30 giorni da quando l'*Assicurato* avrà consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico
- nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se l'*Assicurato* o il beneficiario del pagamento è una società

Sezione 5 – Tutela del reddito

La presente sezione è composta da due macro garanzie che sono operanti solo se specificatamente richiamate in Polizza.

5.1 Danni indiretti

Dove e quando vale la copertura?



5.1.1 Validità Territoriale

L'Assicurazione è valida nel *Territorio italiano*.

5.1.2 Validità Temporale

L'Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell'Assicurazione.



Che cosa è assicurato e come?

5.1.3 Oggetto dell'assicurazione

A parziale deroga di quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato?" della "Sezione Incendio e Danni ai beni", la Compagnia riconosce all'Assicurato l'importo forfettario (*Diaria*) indicato in Polizza per ogni giorno lavorativo di interruzione forzata totale o parziale dell'attività, causata da un *Sinistro* indennizzabile ai sensi della Sezione "Incendio e Danni ai beni".

L'Assicurazione è valida a condizione che l'interruzione forzata dell'attività abbia una durata superiore a 7 giorni lavorativi a decorrere dalla data di inizio della perdita di fatturato.

L'Indennizzo è riconosciuto per il massimo di 90 giorni per *Sinistro*; qualora l'interruzione forzata dell'attività fosse parziale, e cioè limitata solo ad una parte dell'Azienda Agricola, l'importo forfettario giornaliero è ridotto della metà.

L'ammontare della *Diaria* stessa è stabilito dal Contraente e accettato dalla Compagnia in armonia a quanto consentito dal secondo comma dell'art. 1908 del Codice Civile.

Qualora, successivamente alla conclusione del contratto, mutate circostanze rendessero inequivocabilmente eccessiva l'Assicurazione, il Contraente si obbliga a chiederne alla Compagnia la corrispondente riduzione.



Che cosa non è assicurato?

5.1.4 Esclusioni

Sono esclusi i danni conseguenti a *Sinistri* non indennizzabili ai sensi della Sezione "Incendio e Danni ai beni" e in ogni caso i danni derivanti da:

- **Terremoto;**
- **Inondazione e Alluvione;**
- **Allagamento.**



Cosa fare in caso di Sinistro?

5.1.5 Come procedere in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;

2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:

- la descrizione e la documentazione attestante l'interruzione forzata totale o parziale dell'attività, causata da un *Sinistro*;
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
- recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "Tempi di gestione del *Sinistro*"). **La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario.**



Come è gestito il Sinistro?

5.1.6 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente* e/o *Assicurato* o persona da lui designata;
- oppure
- b. su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

5.1.7 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?";
- c. verificare l'interruzione forzata totale o parziale dell'attività assicurata e la relativa durata;
- d. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) paragrafo 5.1.6 "Procedura per la valutazione del danno" del presente capitolo, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni e eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

5.1.8 Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condot-

te in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

5.1.9 Tempi di gestione del sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro?*", la **Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

1. formulerà una proposta di *Indennizzo*; oppure
2. respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

5.1.10 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

1. atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
2. documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
3. intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
4. nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
5. certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.

Esempi di calcolo dell'indennizzo

CASO 1

Diaria giornaliera di € 500 al giorno.

Interruzione accertata totale per 5 giorni lavorativi.

Nulla spetta all'*Assicurato* poiché l'interruzione accertata (giorni 5) non rispetta la condizione essenziale di 7 giorni prevista in garanzia per la riconoscibilità della *Diaria*.

CASO 2

Diaria giornaliera di € 500 al giorno.

Interruzione accertata totale per 10 giorni lavorativi.

All'*Assicurato* spetta un *Indennizzo* di € 5.000 pari ad € 500 (*Diaria giornaliera*) per 10 giorni di inattività totale.

CASO 3

Diaria giornaliera di € 500 al giorno.

Interruzione accertata parziale pari al 75% dell'attività per 5 giorni lavorativi.

Nulla spetta all'*Assicurato* poiché l'interruzione accertata (giorni 5) non rispetta la condizione essenziale di 7 giorni prevista in garanzia per la riconoscibilità della *Diaria*.

CASO 4

Diaria giornaliera di € 500 al giorno.

Interruzione accertata parziale pari al 75% dell'attività per 10 giorni lavorativi.

All'*Assicurato* spetta un *Indennizzo* di € 2.500 pari al 50% della *Diaria giornaliera* per 10 giorni di inattività parziale.



5.2 Salvareddito



Dove e quando vale la copertura?

5.2.1 Validità Territoriale

L'Assicurazione è valida nel mondo intero.

5.2.2 Validità Temporale

L'Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il *Periodo di validità dell'Assicurazione*.



Che cosa è assicurato e come?

5.2.3 Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia riconosce all'Assicurato l'importo forfettario (*Diaria*) scelto dal Contraente, la Compagnia rimborsa la *Diaria* scelta dal Contraente/Assicurato e indicata in *Polizza*.

In base a quanto indicato nel successivo paragrafo 5.1.4 Ammontare della *Diaria*, e indicato in *Polizza*, in conseguenza di *Infortunio* o *Malattia* subiti dal titolare o dai soci dell'Azienda Agricola identificati in *Polizza* da cui deriva una *Inabilità temporanea totale* a svolgere l'attività professionale dichiarata.

La garanzia è operativa a condizione che l'*Inabilità temporanea totale* abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi.

Qualora l'*Inabilità temporanea totale* accertata sia uguale o inferiore a 30 giorni nulla è corrisposto.

Quando invece l'*Inabilità temporanea totale* accertata è superiore a 30 giorni la *Diaria* viene corrisposta a partire dal primo giorno.

La *Diaria* è riconosciuta anche per gli *Infortuni*:

- avvenuti in stato di malore e/o incoscienza ad esclusione degli *Assicurati* affetti da diabete mellito insulinodipendente nei casi di crisi ipoglicemiche e/o iperglicemiche;
- conseguenti a imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
- derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, *terrorismo*, attentati, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria;
- conseguenti a *Inondazioni*, *Alluvioni*, *Terremoto*, maremoto ed eruzioni vulcaniche.

L'Assicurazione da *Inabilità temporanea totale* derivante da *Infortunio*, è operante solo per le persone espressamente richiamate in *Polizza* nei limiti della somma assicurata indicata in *Polizza*.

L'Assicurazione vale per gli *Infortuni* e le *Malattie* accaduti e contratte in tutto il mondo; la liquidazione dei *Sinistri* sarà eseguita in Italia e in euro.

5.2.4 Ammontare della diaria

La *Diaria* (scelta dal Contraente/Assicurato e indicata in *Polizza* per ogni *Assicurato*) è l'insieme dei costi fissi di gestione, ossia le spese abituali sostenute dalla ditta Contraente/Assicurata relative all'esercizio dell'attività professionale dichiarata in *Polizza*. A titolo esemplificativo: le utenze di acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, telefono; l'affitto e le spese dei locali; le retribuzioni e i contributi obbligatori dei dipendenti; gli interessi e le spese per i mutui di finanziamento per i locali, i *Macchinari* e le *Attrezzature*; gli interessi passivi bancari; i premi delle polizze assicurative.

5.2.5 Assicurazione in caso di società

Nel caso di società è condizione essenziale che vengano identificati in *Polizza*, e quindi assicurati, tutti i soci o titolari che prendono parte all'attività dichiarata in *Polizza*.

L'Assicurato/Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla **Compagnia** eventuali mutamenti nella compagine sociale, segnalando in particolare se i soggetti assicurati hanno cambiato professione o comunque non rivestono più la qualifica di titolare o socio.

5.2.6 Decorrenza della garanzia

La garanzia decorre dalle ore 24 della data di effetto della **Polizza** nei seguenti casi:

- 1) **Infortunio;**
- 2) varicella, rosolia, morbillo, scarlattina, difterite, pertosse, parotite, poliomielite, meningite cerebrospinale, dissenteria, febbre tifoide e paratifoide, colera, vaiolo, peste e tifo esantematico.

La garanzia decorre dalle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di effetto della **Polizza** per tutte le altre **Malattie**, a condizione che la prima constatazione medica della **Malattia** stessa avvenga dopo il suddetto periodo.

Se la **Polizza** è stata emessa in sostituzione, con continuità, di altra **Polizza** riguardante gli stessi **Assicurati**, i termini di cui sopra operano:

- 3) dal giorno in cui aveva avuto effetto la **Polizza** sostituita, per le prestazioni e i **Massimali** da quest'ultima previsti;
- 4) dal giorno in cui ha effetto la presente **Assicurazione**, decorsi i termini di cui sopra, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.

Quanto previsto ai punti 3 e 4 che precedono vale anche in caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.



Chi non è assicurabile?

Premesso che la **Compagnia** non avrebbe acconsentito a prestare l'**Assicurazione** se al momento della stipulazione della **Polizza** fosse stata a conoscenza che l'**Assicurato** era affetto da alcoolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., morbo di Parkinson, epilessia, tutte le demenze, demenza Alzheimer, sindromi organico-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi, resta precisato che qualora l'**Assicurato** fosse colpito da tali **Malattie** durante la validità del contratto, l'**Assicurazione** cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi (indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'**Assicurato**) senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al **Contraente** al netto delle imposte.

Nel periodo che intercorre tra la diagnosi e la prima scadenza annuale saranno indennizzate unicamente le **Diarie per Inabilità** da **Infortuni** non connessi alle patologie che sono causa di inassicurabilità.

Quanto sopra, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'**Assicurato**.

Quando l'**Assicurato** compie il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto (a seguito di tacito rinnovo), la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.



Che cosa non è assicurato?

5.2.7 Esclusioni

La garanzia non è operante per l'**Inabilità temporanea totale** a seguito di:

- 1) conseguenze di **Infortuni** accaduti prima della stipula della **Polizza** e manifestatesi nei primi 3 anni dalla stipula della **Polizza** stessa;
- 2) **Infortuni** verificatisi durante la pratica di sport aerei in genere e nella partecipazione a corse o gare motoristiche e/o motonautiche, nonché alle relative prove e allenamenti;
- 3) **Infortuni** verificatisi nell'uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii e ogni altro attrezzo o apparecchio per il volo da diporto o sportivo, nonché il paracadutismo, e gli sport di volo in tutte le loro forme;
- 4) **Infortuni** verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove e allenamenti di manifestazioni sportive di rilievo internazionale. L'esclusione non si applica in caso di corse podistiche e regate veliche svolte nelle acque interne europee e nel bacino del Mediterraneo;

- 5) *Infortuni verificatisi durante la pratica di attività sportive a livello professionistico, oppure quando a tali attività sia dedicato impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra occupazione;*
- 6) *Infortuni verificatisi nell'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo con scalata di rocce, ghiaccio o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia e bungee jumping. L'esclusione non si applica per l'esercizio escursionistico su vie ferrate;*
- 7) *Infortuni alla guida di veicoli e natanti a motore, quando all'Assicurato sia contestato il Reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato superiore a 1,2 grammi/litro, oppure senza indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato qualora l'Assicurato si sia rifiutato di sottoporsi al relativo test;*
- 8) *Infortuni verificatisi a causa di uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;*
- 9) *Infortuni verificatisi nel compimento di delitti dolosi dell'Assicurato o del/dei beneficiari, atti di autolesionismo, suicidio e tentato suicidio;*
- 10) *Infortuni verificatisi durante Inondazioni, Alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e Terremoti;*
- 11) *Infortuni verificatisi durante uno stato di guerra, quando l'Assicurato si trovi già all'estero e gli Infortuni si siano verificati dopo quattordici giorni dallo scoppio degli eventi bellici;*
- 12) *Infortuni accaduti a causa di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturalio provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)*
- 13) *Malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione dalla presente Polizza;*
- 14) *eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della Polizza;*
- 15) *Malattie mentali, disturbi psichici, comportamenti nevrotici, sindromi organico cerebrali, schizofrenie, forme maniaco depressive, stati paranoidi, morbo di Parkinson, epilessia, tutte le demenze, demenza Alzheimer;*
- 16) *cura dell'A.I.D.S. e della sieropositività;*
- 17) *Ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici;*
- 18) *prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o omatologica ricostruttiva resi necessari da Infortunio);*
- 19) *Malattie tropicali;*
- 20) *intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci e all'uso di stupefacenti o allucinogeni;*
- 21) *Atto di forza.*



Cosa fare in caso di Sinistro?

5.2.8 Come procedere in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro **entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;**
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
- certificato di guarigione clinica;
- in caso di Ricovero, la cartella clinica.

Inoltre, su richiesta **motivata** della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto 4.2. "Tempi di gestione del Sinistro").

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario.



Come è gestito il Sinistro?

5.2.9 Tempi di gestione del sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, la **Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.**

La Compagnia entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della Polizza per il Sinistro.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei consulenti (medici, periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia.**

5.2.10 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata consegnata la seguente documentazione:

- a. atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- b. documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- c. intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- d. nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato.

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Compagnia **entro 15 giorni** dalla data in cui il Contraente, l'Assicurato hanno consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.

Esempi di calcolo dell'indennizzo

CASO 1 ESEMPIO DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIA

Supponiamo una Diaria assicurata di € 50 al giorno.

L'Assicurato ha una Inabilità temporanea totale accertata di 28 giorni.

La Franchigia prevista nel contratto è di 30 giorni.

Quindi all'Assicurato non spetta alcun Indennizzo poiché i 28 giorni sono assorbiti dalla Franchigia di 30 giorni.

CASO 2 ESEMPIO DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIA

Supponiamo una Diaria assicurata di € 50 al giorno.

L'Assicurato ha una Inabilità temporanea totale accertata di 30 giorni.

La Franchigia prevista nel contratto è di 30 giorni.

Quindi all'Assicurato non spetta alcun Indennizzo poiché i 30 giorni sono pari alla Franchigia di 30 giorni e vengono interamente assorbiti.

CASO 3 ESEMPIO DI CALCOLO DELL'INDENNIZZO

Supponiamo una Diaria di € 50 al giorno.

L'Assicurato ha una Inabilità temporanea totale accertata di 42 giorni.

All'Assicurato spetta il seguente Indennizzo: € 50 x 42 giorni = € 2.100.

CASO 4 ESEMPIO DI CALCOLO DELL'INDENNIZZO

Supponiamo una Diaria di € 50 al giorno.

L'Assicurato ha una Inabilità temporanea totale accertata di 200 giorni.

All'Assicurato spetta il seguente Indennizzo: € 50 x 180 giorni (massimo dei giorni riconoscibili) = € 9.000.



In caso di Sinistro, l'Indennizzo è calcolato moltiplicando l'importo della Diaria assicurata indicato nella scheda di Polizza per il numero dei giorni di Inabilità temporanea totale, accertata da un Medico Legale designato dalla Compagnia o, a scelta, dal Contraente/Assicurato.

Verrà considerata come unico Sinistro l'eventuale prima ricaduta, **purché si sia verificata in un intervallo di tempo inferiore a trenta giorni dalla cessazione dell'Inabilità temporanea totale determinata dalla medesima patologia o evento traumatico.**

Tutte le eventuali successive ricadute verranno considerate come nuovi Sinistri. L'Indennizzo non potrà in alcun caso essere pagato per più di 180 giorni per evento e per Annualità assicurativa e in ogni caso non sarà più dovuto dalla data di cessazione dell'attività professionale dichiarata.

Sezione 6 - Tutela legale

Premessa

La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri rientranti nella garanzia Tutela legale a

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona.

Questa opzione è consentita dagli artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005.

Per quanto riguarda le modalità di denuncia dei Sinistri si rinvia al capitolo "Cosa fare in caso di Sinistro".



Che cosa è assicurato e come?

6.1 Tutela dell'esercizio della attività – Forma Base

La Compagnia si fa carico del *Rischio* dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito di attività agricole, e inoltre per quelle strettamente connesse all'attività principale, come ad esempio quelle dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli.

La tutela si estende alla proprietà o circolazione, anche stradale, dei mezzi agricoli di proprietà del *Contraente*.

Le garanzie operano a favore del *Contraente* e per:

- Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti e i familiari del titolare che collaborano nell'attività;
- Società di Persone: i Soci, i Dipendenti, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della *Contraente* oppure imputa loro le attività da esso svolte.

Le garanzie riguardano i *Sinistri* che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti:

- a. nelle ipotesi di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
 - b. nell'ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- Il servizio di consulenza legale telefonica è operativo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia vale nei limiti del *Massimale* e delle condizioni previste in *Polizza* e alle condizioni che seguono.

1. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione*, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa,
- b) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto* doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale e amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - **l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato,**
 - **sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale,**
 - **il Reato sia derubricato da Reato doloso a colposo.**

In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando il giudizio si concluda con provvedimento di derubricazione, archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile.

Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.

Le persone assicurate sono sempre tenute a denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale;

- c) debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una Sanzione amministrativa. Nei casi di san-

zione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale **purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500.**

Ad esempio, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:

- i. Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
 - ii. Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e Decreto Legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
 - iii. Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
 - iv. Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
2. La garanzia si estende, alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di:
- Furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
 - Violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.
3. In relazione a tali eventi, la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:
- a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
 - b) onorari di un legale domiciliario, qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **nel limite di € 3.000 per Sinistro**;
 - c) **Spese Peritali**;
 - d) **Spese di Giustizia** nel procedimento penale;
 - e) **Spese di Soccombenza** liquidate a favore della controparte;
 - f) spese legali conseguenti ad una **Transazione purché siano state autorizzate da DAS, secondo le regole previste capitolo "Cosa fare in caso di Sinistro"**;
 - g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
 - h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
 - i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, **nei limiti del Massimale di € 500**;
 - j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in **Arbitrato**, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
 - k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
 - l) spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, **nel limite di 2 tentativi**;
 - m) contributo unificato di iscrizione a ruolo.
4. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, la Compagnia assicura, entro il limite del Massimale indicato in Polizza:
- a) le spese per l'assistenza di un interprete;
 - b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
 - c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. L'importo anticipato dovrà essere **restituito alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione**.
5. Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare **consulenza legale telefonica**, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di *Risarcimento* o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

6.1.1 Garanzie Premium (a pagamento)

Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo sovrappremio

6.1.1.1 Tutela Agriturismo

Le garanzie sopra descritte per la tutela dell'attività sono estese alla tutela dell'attività di Agriturismo.

6.1.1.2 Tutela lavoratori stagionali

Le garanzie di tutela legale previste nella forma di garanzia **sottoscritta operano anche nei confronti dei lavoratori stagionali dell'Azienda Agricola** contraente.

In caso di vertenza di lavoro tra *Contraente* e Lavoratore stagionale, la garanzia opera solo nei confronti del *Contraente*.

6.2 Tutela dell'esercizio della attività – Forma Completa

La Compagnia si fa carico del *Rischio* dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'*Assicurato* nell'ambito di attività agricole, e inoltre per quelle strettamente connessa all'attività principale, come ad esempio quelle dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli.

La tutela si estende alla proprietà o circolazione, anche stradale, dei mezzi agricoli di proprietà del *Contraente*.

Le garanzie operano a favore del *Contraente* e per:

- Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti e i familiari del titolare che collaborano nell'attività;
- Società di Persone: i Soci, i Dipendenti, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della *Contraente* oppure imputa loro le attività da esso svolte.

Le garanzie riguardano i *Sinistri* che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti:

- a. nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
- b. nelle ipotesi di vertenze contrattuali: nei Paesi dell'Unione Europea e inoltre nel Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco e in Svizzera, ad eccezione delle vertenze con i clienti operanti solo in Italia;
- c. nell'ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Il servizio di consulenza legale telefonica è operativo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia vale nei limiti del *Massimale* e delle condizioni previste in *Polizza* e alle condizioni che seguono.

1. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'*Assicurato*:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione*, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa,
- b) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto* doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale e amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - **l'*Assicurato* venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato,**
 - **sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale,**
 - **il Reato sia derubricato da Reato doloso a colposo.**

In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando il giudizio si concluda con provvedimento di derubricazione, archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile.

Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.

Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale;

- c) debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una *Sanzione Amministrativa*. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale **purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500.**

Ad esempio, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:

- iv. Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- v. Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e Decreto Legislativo 101/2018 in tema di tutela delle

- persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
- vi. Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
 - vii. Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
- d) subisca Danni da responsabilità extracontrattuale per fatto illecito di terzi;
- e) debba sostenere controversie relative a richieste di *Risarcimento* di Danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi nei suoi confronti, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. Se la Polizza di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'eclusione o perché l'evento non è previsto tra i Rischi assicurati la garanzia di tutela legale opera in primo Rischio.**

L'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di Sinistro l'esistenza e l'operatività della Polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS;

- f) debba sostenere controversie di **Diritto civile di natura contrattuale, il cui valore sia superiore a € 250;** relative a:
- contratti con fornitori di beni e/o servizi;
 - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, **riguardanti l'Azienda Agricola indicata in Polizza in cui viene svolta l'attività;**
 - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori **regolarmente inquadrati a norma di legge.**
2. La garanzia si estende, alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di:
- Furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
 - Violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.
3. In relazione a tali eventi, la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:
- a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
 - b) onorari di un legale domiciliatario, qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **nel limite di € 3.000 per Sinistro;**
 - c) **Spese Peritali;**
 - d) **Spese di Giustizia** nel procedimento penale;
 - e) **Spese di Soccombenza** liquidate a favore della controparte;
 - f) spese legali conseguenti ad una **Transazione purché siano state autorizzate da DAS, secondo le regole previste al Capitolo "Cosa fare in caso di Sinistro";**
 - g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
 - h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
 - i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, **nei limiti del Massimale di € 500;**
 - j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in **Arbitrato**, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
 - k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
 - l) spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, **nel limite di 2 tentativi;**
 - m) contributo unificato di iscrizione a ruolo.
4. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, la Compagnia assicura, entro il limite del Massimale in Polizza:
- a) le spese per l'assistenza di un interprete;
 - b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
 - c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. L'importo anticipato dovrà essere **restituito alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione.**
5. Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare **consulenza legale telefonica**.

nica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di *Risarcimento* o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

6.2.1 Garanzie Premium (a pagamento)

Le seguenti Garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo sovrappremio

6.2.1.1.Tutela Agriturismo

Le garanzie sopra descritte per la tutela dell'attività e per le Vertenze di forniture e prestazioni effettuate se acquistate, sono estese alla tutela dell'attività Agriturismo.

6.2.1.2. Tutela lavoratori stagionali

Le garanzie di tutela legale previste nella forma di garanzia **sottoscritta operano anche nei confronti dei lavoratori stagionali dell'Azienda Agricola Contraente**

In caso di vertenza di lavoro tra *Contraente* e Lavoratore stagionale, la garanzia opera solo nei confronti del *Contraente*.

6.2.1.3 Vertenze di forniture e prestazioni effettuate

La garanzia viene estesa alle vertenze relative a forniture di beni o Prestazioni di servizi effettuate dall'*Assicurato*, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a € 500, che insorgano e debbano essere processualmente trattate e eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia è operativa:

- per le spese legali relative all'intervento di *DAS*, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola Fase stragiudiziale con il limite di tre *Sinistri* per *Annualità assicurativa*.
- limitatamente ad un *Sinistro* per ciascun *Annualità assicurativa*, dei tre indicati sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.

6.2.1.4 Controversie amministrative

DAS tutela i diritti dell'*Assicurato* negli eventi relativi all'attività d'impresa svolta dal *Contraente*, limitatamente alla mancata erogazione degli incentivi e contributi per avviare una nuova attività agricola o alla mancata erogazione degli incentivi e contributi per *Macchinari* e *Attrezzi*, come disciplinato dalla Legge n. 135/97 e successive modifiche e integrazioni

La garanzia opera per l'erogazione della consulenza legale svolta direttamente da *DAS* o da un professionista da essa incaricato per la verifica dei criteri di ammissione alla graduatoria. Nel caso in cui la consulenza ne accerti i presupposti, *DAS* garantirà le spese previste per presentare il ricorso e la successiva azione.

Inoltre, *DAS* tutela i diritti dell'*Assicurato* negli eventi relativi all'attività d'impresa svolta dal *Contraente*, qualora debba affrontare controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali, diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.

In relazione a tali eventi, *DAS* assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la controversia o il procedimento, **fino all'importo massimo di € 5.000 per *Sinistro*, limitatamente ad 1 caso all'anno.**

Che cosa non è assicurato?



6.3 Tutela esercizio dell'attività – Forma Base

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previste;
- d) opposizioni a sanzioni amministrative con valore pecuniario inferiori a € 500,00;

- e) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere, salvo per i mezzi agricoli aziendali;
- f) procedimenti riferibili a beni immobili e terreni diversi da quelli indicati in *Polizza*;
- g) qualsiasi controversia di *Diritto civile* di natura contrattuale e extracontrattuale;
- h) attività svolte come azienda edile;
- i) per fatti dolosi dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* è imputato per *Delitto doloso o Contravvenzione* di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del *Reato* da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato*.
- j) Inoltre, la garanzia è esclusa relativamente alla circolazione stradale:
 - se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al *Sinistro*, la garanzia diventa operante;
 - se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt 186 e 187 C.d.S., o se è imputato di fuga o omissione di soccorso (art.189 C.d.S.), o di un diverso *Reato* se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso. Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga o omissione di soccorso, la *Compagnia* rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del *Reato* per qualsiasi causa;
 - se il veicolo non è coperto da regolare *Assicurazione obbligatoria R.C.A.*;
 - se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.

La *Compagnia* non si farà carico di:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste al capitolo "Gestione delle prestazioni";
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*Assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da *DAS*;
- c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla *Compagnia*, l'*Assicurato* dovrà restituirle alla *Compagnia* entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato nel capitolo "Che cosa è assicurato e come?" della Tutela dell'Attività – forma Base, punto 3 lett. b);
- g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*Assicurato* secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice Civile);
- h) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- i) spese del legale in caso di procedimento penale per *Delitto doloso* nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del *Reato* e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
- j) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'*Assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- l) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria per la parte eccedente i € 500.

6.4 Tutela esercizio dell'attività – Forma Completa

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, *atti di terrorismo*, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previste;
- d) opposizioni a sanzioni amministrative con valore pecuniario inferiori a € 500,00;

- e) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere, salvo per i mezzi agricoli aziendali;
- f) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili e terreni diversi da quelli indicati in *Polizza*;
- g) controversie contrattuali coi clienti, se non è stata acquistata la garanzia aggiuntiva 6.2.1.3 "Vertenze di forniture e prestazioni effettuate";
- h) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita di terreni e immobili e alla costruzione di beni immobili;
- i) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali, se non è stata acquistata la garanzia aggiuntiva 6.2.1.4 "Controversie Amministrative";
- j) controversie di *Diritto civile* di natura contrattuale e extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 250 ad eccezione delle "Vertenze di forniture e prestazioni effettuate", se acquistata la relativa garanzia aggiuntiva 6.2.1.3, per le quali la garanzia è esclusa se il valore in lite sia pari o inferiore a € 500;
- k) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- l) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- m) attività svolte come azienda edile;
- n) controversie relative a richieste di *Risarcimento di Danni* extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita *Polizza di Responsabilità Civile*,
 - nel caso di dolo dell'*Assicurato*,
 - se il *Sinistro* rientra nei casi di *Scoperto* e/o *Franchigia* della *Polizza di Responsabilità civile*,
 - se tale *Polizza* non è in regola con il pagamento dei premi;
- o) per fatti dolosi dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* è imputato per *Delitto doloso* o *Contravvenzione* di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del *Reato* da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato*.
- p) Inoltre, la garanzia è esclusa relativamente alla circolazione stradale:
 - se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al *Sinistro*, la garanzia diventa operante;
 - se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt 186 e 187 C.d.S., o se è imputato di fuga o omissione di soccorso (art.189 C.d.S.), o di un diverso *Reato* se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso. Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga o omissione di soccorso, la *Compagnia* rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del *Reato* per qualsiasi causa;
 - se il veicolo non è coperto da regolare *Assicurazione obbligatoria R.C.A.*;
 - se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.

La *Compagnia* non si farà carico di:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste dal capitolo "Gestione delle prestazioni";
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*Assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da *DAS*;
- c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla *Compagnia*, l'*Assicurato* dovrà restituirle alla *Compagnia* entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato "Che cosa è assicurato e come?" della Tutela dell'Attività – forma completa, punto 3 lett. b);
- g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*Assicurato* secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice Civile);

- h) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;**
- i) spese del legale in caso di procedimento penale per *Delitto doloso* nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del *Reato* e di applicazione della pena su richiesta delle parti (*Patteggiamento*);**
- j) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- k) oneri fiscali, ad eccezione dell'*IVA* indetraibile per l'*Assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;**
- l) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria per la parte eccedente i € 500.**



Quando comincia la copertura e quando finisce?

6.5 Tutela esercizio dell'attività (Forma Base e Completa)

Un evento è considerato in garanzia:

- in caso di controversie contrattuali previste nel capitolo "Che cosa è assicurato e come?" - Tutela dell'Attività - forma ompleta - ai punti 1 lett. f) e "Garanzia Premium" 6.2.1.3 "Vertenze di forniture e prestazioni effettuate dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione";
- negli altri casi, dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.

Per determinare la data in cui avviene un evento, la *Compagnia* considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al *Risarcimento*, nei casi di richieste di *Risarcimento di Danni da Responsabilità Extracontrattuale*;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative;
- c) la data di pubblicazione della graduatoria relativamente alla "Garanzia Premium" 6.2.1.4 "Controversie Amministrative", punto a);
- d) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'*Assicurato*, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

La garanzia si estende agli eventi manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, se avvenuti nel periodo contrattuale.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la *Compagnia* prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

La garanzia opera anche prima della notifica all'*Assicurato* dell'Informazione di garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).



Cosa fare in caso di Sinistro?

6.6 Denuncia del Sinistro

Per richiedere le prestazioni previste dall'Assicurazione l'*Assicurato* **dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto alternativamente a:**

- a) DAS chiamando il numero verde 800 345543.** DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di *Sinistro*), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica;
- b) il proprio Intermediario, che ha in carico la Polizza e che si attiverà direttamente con DAS per la denuncia di Sinistro.**

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800 345543, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

In caso di procedimento penale, **l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

In caso di Danno da responsabilità extracontrattuale avanzata da terzi, al momento della denuncia di Sinistro l'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS l'esistenza e l'operatività della Polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.

Gestione delle prestazioni



1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

2. DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- 1) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- 2) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

3. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

4. DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
- c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

5. Per avere diritto alle prestazioni l'Assicurato deve:

- a) **denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**

- b) aggiornare tempestivamente **DAS** su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, avvisare **DAS** e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, ottenere conferma a procedere da parte di **DAS**.

Inoltre, senza la preventiva autorizzazione di **DAS**, l'**Assicurato** non può concludere con la controparte alcuna **Transazione** o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di **DAS** spese ulteriori rispetto alle competenze del suo legale. Se l'**Assicurato** procede senza autorizzazione, **DAS** garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

6.7 Esonero di responsabilità

1. La **Compagnia** e **DAS** non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
2. La **Compagnia** e **DAS** non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'**Assicurato**.

6.8 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e **DAS** sulla gestione delle prestazioni, sia l'**Assicurato** sia **DAS** possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
2. L'**Assicurato** e **DAS** contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.
3. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'**Assicurato**, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e *Rischio*. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **DAS**, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a **DAS** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del *Massimale* previsto dalla *Polizza*.
4. Qualora l'**Assicurato** intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

6.9 Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti del *Massimale*, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Allegato 1: Modelli di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare la denuncia del *Sinistro* e rendere più veloce la liquidazione del danno. La invitiamo a compilarlo con attenzione e a consegnarlo o inviarlo preferibilmente al suo *Intermediario assicurativo* entro 5 giorni da quando il *Sinistro* si è verificato o da quando ne abbia avuto conoscenza.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di Furto o di Incendio di sospetta origine dolosa, occorrerà inviare anche la denuncia all'Autorità giudiziaria effettuata entro 48 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.

Modulo denuncia Sinistro Incendio e Danni ai beni



Zurich Azienda Agricola

Polizza numero: _____

Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del sinistro
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)
-
-
-
-
-



Modulistica

Allegare:

- verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- eventuale documentazione sulle cause del Sinistro;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;

- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle Merci;
- contratto di locazione (se l'Assicurato è in affitto);
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- eventuali copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del Contenuto in altro luogo e successivo ricollocazione;
- eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
- eventuale documentazione attestante l'alterazione della catena del freddo.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Modulo denuncia Sinistro Furto



Zurich Azienda Agricola

Polizza numero: _____

Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni e indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio(se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Modulistica

Allegare:

- verbale di eventuali autorità intervenute;
- denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- ulteriori elementi di prova circa le modalità con cui è avvenuto il Furto o la Rapina;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto e/o altro elemento di prova del bene danneggiato o sottratto;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;

- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento dei beni;
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- fatture o documentazione fiscale attestante le spese sanitarie sostenute in caso di Infortunio per rapina;
- attestazione della proprietà del veicolo idoneo al trasporto.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di *Sinistro* e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del *Sinistro*, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero.

Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Modulo denuncia Sinistro

Danni a terzi



Zurich Azienda Agricola

Polizza numero: _____

Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili
- tipologia ed elenco dei danni;
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio(se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)



Modulistica

Allegare:

- relazione sottoscritta dall'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici e e-mail del danneggiato;
- eventuale richiesta danni;
- documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- eventuali atti giudiziari;
- sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- denuncia alle Autorità;
- fattura relativa al soggiorno con indicazione del prezzo giornaliero della camera;
- documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- documento di abilitazione alla guida e alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature e impianti messe a disposizione della Clientela (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- visura camerale alla data dell'evento
- licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- attestazione di proprietà dell'animale domestico e/o dei cani da guardia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- titolo abilitativo sia del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, sia del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- carta di circolazione e certificato di proprietà dei veicoli coinvolti (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi
- o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- certificazione di conformità e di avvenuta manutenzione delle attrezzature ed aree di gioco (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- titoli abilitativi ed autorizzativi del personale addetto ad attività di gite ed escursioni ed equestre (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- ricevuta di Valori e/o Preziosi se consegnati all'Assicurato (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- dichiarazione attestante il numero delle persone che occupano la camera (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- in caso di Sinistro RCO, oltre a quanto richiesto per il Sinistro Responsabilità Civile:
- denuncia dell'Infortunio a INAIL e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- diffide/Rivalse INAIL;
- documentazione inerente l'inquadramento del lavoratore (busta paga e indicazione della mansione svolta);
- documentazione inerente la formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione e informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
- piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti);
- libro Unico del Lavoro



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di *Sinistro* e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del *Sinistro*, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero.

Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Modulo denuncia Sinistro Tutela del reddito - Danni indiretti



Zurich Azienda Agricola

Polizza numero: _____

Assicurato: _____

Contatti: _____
(nome cognome o ragione sociale)
(telefono_email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio(se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)



Modulistica

Allegare:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
 - certificato di guarigione clinica;
 - in caso di Ricovero, la cartella clinica.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/amo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di *Sinistro* e relativi allegati. Acconsento/amo altresì, per le finalità di gestione del *Sinistro*, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero.

Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso **Contraente**)

Modulo denuncia Sinistro Tutela del reddito - Salvareddito



Zurich Azienda Agricola

Polizza numero: _____

Assicurato: _____

Contatti: _____
(nome cognome o ragione sociale)
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio(se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)



Modulistica

Allegare:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
 - certificato di guarigione clinica;
 - in caso di Ricovero, la cartella clinica.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di *Sinistro* e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del *Sinistro*, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero.

Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato
(quando non sia lo stesso **Contraente**)

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it
modello P.0382.CGA - ed. 02.2021

